

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

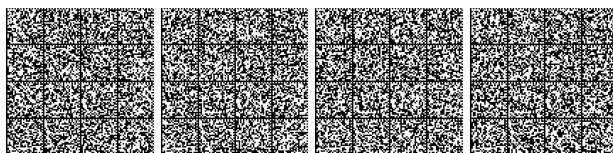
PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 luglio 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206. Sentenza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione - Emittenti radiotelevisive locali - Divieto di utilizzazione o diffusione di un marchio, una denominazione o una testata identificativa che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale - Previsione anche nell'ipotesi in cui l'uso sia iniziato legittimamente prima dell'entrata in vigore del divieto - Violazione del principio di ragionevolezza per contraddittorietà della norma con la sua *ratio* - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.l. 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78), art. 2, comma 2-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42.

Pag. 9

N. 207. Sentenza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ex art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a provvedimenti della Corte di cassazione in relazione ai quali il suddetto errore può riscontrarsi e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.

- Cod. proc. civ., art. 391-*bis*, primo comma, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 3 e 24 (Cost. art. 77, legge 14 maggio 2005, n. 80).....

» 15

N. 208. Sentenza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Assegnazione ad una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di adottare, nei casi previsti, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità - Conclusione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto alla salute - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 219.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

» 19

N. 209. Sentenza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Esorbitanza della disciplina denunciata dalla competenza statale nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», in quanto influente sul livello di spesa gravante sullo Stato - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 4, comma 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.



Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Contenuti edilizio-urbanistici dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione della potestà legislativa primaria della Provincia - Disposizioni di carattere generico prive di potenzialità lesive dell'autonomia provinciale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 6, commi 1 e 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia, in assenza di disposizioni legislative limitative della competenza provinciale - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

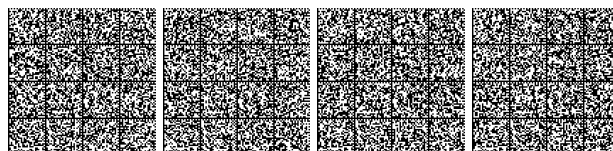
- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 6, commi 2 e 4.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Caratteristiche dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 7.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Bandi regionali mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 8, comma 1.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.



Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Commissioni selezionatrici delle proposte presentate dai Comuni da ammettere a finanziamento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 9.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Poteri sostitutivi del Ministero delle infrastrutture in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Intervento statale con atto amministrativo e non invece con procedure previste da legge statale nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 10.
- Costituzione, art. 120, secondo comma; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione della potestà legislativa primaria della Provincia nelle materie «urbanistica e piani regolatori», «edilizia sovvenzionata», «assistenza e beneficenza» - Piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni asseritamente lese - Estensione della efficacia della pronuncia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, artt. 4, comma 3, 6, commi 1, 2, 3 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Pag. 23

N. 210. Ordinanza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni e malattie professionali - Malattie derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai fini pensionistici mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Inapplicabilità del beneficio a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avessero ancora maturato il diritto a pensione e non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente esposti all'amianto, in ragione della presentazione di una domanda che all'epoca non era prevista - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi rispetto a quelli già scrutinati - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132; d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 47 (comb. disp.).
- Costituzione, art. 3.....

» 32



N. 211. Ordinanza 8 - 9 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al padre di prole infradecenne, solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri soggetti - Denunciata lesione del principio solidaristico nonché disparità di trattamento rispetto alla madre, pregiudizio per lo sviluppo del minore e violazione dei principi a tutela dell'infanzia - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*quinquies*, comma 7.

– Costituzione, artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma. Pag. 35

N. 212. Ordinanza 8 - 9 luglio 2009.

Guidizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Corte costituzionale - Pronunce - Errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 183 del 2009 - Correzione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008) art. 32. . . » 39

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 191. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 24 febbraio 2009.

Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di esdebitazione presentata da soggetto il cui fallimento si è chiuso anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Disciplina transitoria in materia di esdebitazione introdotta dal decreto legislativo n. 169 del 2007 - Applicabilità dell'istituto dell'esdebitazione anche alle procedure di fallimento in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, chiuse o ancora pendenti al 1° gennaio 2008 - Esclusione dal beneficio dell'esdebitazione dei soggetti il cui fallimento si è chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti dichiarati falliti, discriminati, nell'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in ragione del mero dato cronologico della chiusura della procedura fallimentare anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

– Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, comma 4.

– Costituzione, art. 3. Pag. 41

N. 192. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 24 febbraio 2009.

Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di esdebitazione presentata da soggetto il cui fallimento si è chiuso anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Disciplina transitoria in materia di esdebitazione introdotta dal decreto legislativo n. 169 del 2007 - Applicabilità dell'istituto dell'esdebitazione anche alle procedure di fallimento in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, chiuse o ancora pendenti al 1° gennaio 2008 - Esclusione dal beneficio dell'esdebitazione dei soggetti il cui fallimento si è chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti dichiarati falliti, discriminati, nell'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in ragione del mero dato cronologico della chiusura della procedura fallimentare anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

– Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, comma 4.

– Costituzione, art. 3. » 44



- N. 193. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana del 3 aprile 2009.

Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti prima della legge n. 724/1994 secondo l'interpretazione delle sezioni riunite della Corte dei conti di cui alla sent. n. 1/2009/QM del 26 febbraio 2009 costituente «diritto vivente»- Ingiustificato deterioramento dei percettori di plurimi trattamenti pensionistici *ante* legge n. 724/1994 (aventi diritto al mantenimento di più indennità integrative speciali ancorate al minimo INPS) ed i percettori di plurime pensioni *post* legge n. 724/1994 (godenti, a parità di condizioni e trattamenti pensionistici, di indennità integrative speciali integrali) - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questione già oggetto della ordinanza della Corte n. 119/2008 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

Pag. 47

- N. 194. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dell'8 aprile 2009.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione del testo unico sugli enti locali, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Prescrizione di principi fondamentali consistenti nella riduzione del numero complessivo delle comunità montane secondo determinati indicatori, nella riduzione dei componenti degli organi rappresentativi, nella riduzione delle indennità - Previsione di un particolare procedimento legislativo aggravato, con l'intervento nello stesso dei «consigli delle autonomie locali» - Previsione di meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza della attuazione legislativa regionale - Incidenza sull'autonomia degli enti locali - Violazione della sfera di competenza regionale mediante la previsione di una disciplina analitica e puntuale anziché di principi fondamentali - Invasione della sfera di competenza regionale residuale in tema di disciplina delle comunità montane.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

» 49

- N. 195. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dell'8 aprile 2009.

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione del testo unico sugli enti locali, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Prescrizione di principi fondamentali consistenti nella riduzione del numero complessivo delle comunità montane secondo determinati indicatori, nella riduzione dei componenti degli organi rappresentativi, nella riduzione delle indennità - Previsione di un particolare procedimento legislativo aggravato, con l'intervento nello stesso dei «consigli delle autonomie locali» - Previsione di meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza della attuazione legislativa regionale - Incidenza sull'autonomia degli enti locali - Violazione della sfera di competenza regionale mediante la previsione di una disciplina analitica e puntuale anziché di principi fondamentali - Invasione della sfera di competenza regionale residuale in tema di disciplina delle comunità montane.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

» 52



N. 196. Ordinanza del Tribunale di Roma del 13 dicembre 2007.

Contratto, atto e negozio giuridico - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione volontaria della convivenza *more uxorio* - Diritto del convivente rimasto nella detenzione dell'immobile di succedere al conduttore che si trasferisca altrove - Mancata previsione quando non vi sia prole naturale nel nucleo coabitante - Violazione del fondamentale diritto all'abitazione - Lesione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del deteriore trattamento riservato al convivente *more uxorio* in mancanza di prole naturale.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma quarto [*recte*: art. 6].

– Costituzione, artt. 2 e 3.

Pag. 56



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 206

Sentenza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione - Emittenti radiotelesive locali - Divieto di utilizzazione o diffusione di un marchio, una denominazione o una testata identificativa che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale - Previsione anche nell'ipotesi in cui l'uso sia iniziato legittimamente prima dell'entrata in vigore del divieto - Violazione del principio di ragionevolezza per contraddittorietà della norma con la sua *ratio* - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.l. 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78), art. 2, comma 2-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, promosso dal Consiglio di Stato, nel procedimento vertente tra Pubblikappa s.n.c. e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed altra, con ordinanza del 28 marzo 2008, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Pubblikappa s.n.c. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per la Pubblikappa s.n.c. e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 28 marzo 2008, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la società Pubblikappa s.n.c. — avendo acquistato il diritto all'uso del marchio «Kiss Kiss» per licenza della titolare Giosa Service s.p.a. — gestisce una emittente radiofonica locale, che trasmette limitatamente al territorio della Campania e del Lazio con la denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», in virtù di concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora rilasciata in data 4 marzo 1994.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 63/02/CONS del 27 febbraio 2002 ha diffidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del citato d.l. n. 15 del 1999, la medesima società a cessare l'utilizzo della denominazione «Radio Kiss Kiss Italia», essendo questa denominazione idonea a richiamare in parte quella dell'emittente nazionale «Radio Kiss Kiss Network», anch'essa licenziataria, da Giosa Service s.p.a., del marchio «Kiss Kiss».

La Pubblikappa s.n.c. ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendone la sospensione, che è stata rifiutata. Avverso la relativa ordinanza di rigetto, la ricorrente ha proposto appello, ed il Consiglio di Stato, in accoglimento delle eccezioni di quest'ultima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del richiamato d.l. n. 15 del 1999.

Questa Corte, con ordinanza n. 25 del 2006, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per avere il giudice rimettente mosso alla norma denunciata censure che, da un lato, apparivano dirette ad investirla nella sua integrità e, dall'altro lato, sembravano rivolte alla parte di essa che pretenderebbe applicarsi «retroattivamente»; e, inoltre, per non avere precisato quando, nella specie, l'emittente nazionale abbia cominciato ad utilizzare la sua denominazione, essendosi limitato ad indicare la data in cui l'emittente locale aveva ottenuto il rilascio della concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Il giudice *a quo*, con l'ordinanza in epigrafe, preso atto delle osservazioni della Corte costituzionale, ha rilevato che il 10 dicembre 1996 la società Giosa Service s.p.a. (titolare e proprietaria piena ed esclusiva della registrazione del marchio Kiss Kiss, concesso il 3 luglio 1985) e la licenziataria (titolare di concessione radiofonica di rilevanza nazionale) Radio Kiss Kiss Network s.r.l. avevano sottoscritto un contratto di licenza d'uso di marchio con cui la predetta licenziataria riconosceva formalmente la precedente licenza concessa a Pubblikappa s.n.c. per l'emittente Radio Kiss Kiss Italia.

Su questa situazione si innesta la disciplina normativa impugnata, la quale ha trovato applicazione con la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 63/02/CONS, recante diffida a cessare l'utilizzazione della denominazione Radio Kiss Kiss Italia per le proprie trasmissioni radiofoniche, poiché quest'ultima è un'emittente radiofonica locale.

Ciò premesso, afferma il rimettente che il dubbio di legittimità costituzionale della norma attiene alla parte in cui essa assegna rilievo determinante alla diffusione su base nazionale delle trasmissioni di una delle utilizzatrici del marchio, indipendentemente dal preuso dello stesso, dal momento che la norma può trovare applicazione non solo a favore delle emittenti nazionali radiofoniche che abbiano per prime utilizzato il marchio — analogo o comunque simile — rispetto alle emittenti locali, ma anche con riguardo alle emittenti nazionali che abbiano fatto uso del marchio stesso in un momento successivo rispetto alle emittenti locali, come è avvenuto nel caso di specie.

La disciplina in esame sembra incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo. La tutela del marchio d'impresa risponde, infatti, ad un'esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell'iniziativa economica, posto che il diritto all'uso esclusivo del segno identificativo concorre a delineare la concreta capacità concorrenziale dell'impresa, oltre che la sua consistenza patrimoniale, traducendosi in una importante componente dell'avviamento commerciale. Peraltro il marchio, inteso come denominazione sotto la quale l'emittente



tente trasmette, assume importanza ancora maggiore nel settore radiofonico, costituendo l'unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze.

Alla stregua di tale ricostruzione, pare al rimettente dubbia la ragionevolezza di una previsione che, derogando ai principi ed ai parametri propri della disciplina generale vigente in tema di marchi di impresa, incide su posizioni soggettive consolidate, garantite dalla Costituzione con le previsioni poste a tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà.

Aggiunge ancora il TAR per il Lazio che la norma in questione (operante, eccezionalmente, solo nello specifico ambito dell'emittenza radiotelevisiva), privilegiando le emittenti nazionali rispetto a quelle d'ambito locale, appare, inoltre, in grado di incidere sui principi di ragionevolezza e parità di trattamento sanciti dall'art. 3 Cost., dal momento che assicura alle prime, anche qualora abbiano iniziato ad utilizzare il marchio successivamente alle emittenti locali, una posizione di privilegio che non vale solo per le situazioni a venire, ma anche con riguardo a quelle pregresse, trascurando del tutto l'eventuale preuso del marchio da parte dell'emittenza locale; diritto di preuso che il legislatore assicura sia nell'ipotesi di preventiva utilizzazione del marchio non registrato (art. 2571 cod. civ.), sia, a maggior ragione, in quella di concessione in licenza del marchio registrato ai sensi dell'art. 2573 cod. civ.

Né, sempre sul piano della ragionevolezza, sembra al rimettente potersi trascurare la circostanza che la norma sospettata di illegittimità verrebbe, in effetti, a travolgere non solo i diritti del licenziatario, ma anche quelli del concedente, privando anche quest'ultimo di una specifica *utilitas* riconducibile al già operato uso del marchio mediante concessione a terzi, pregiudicato dalla speciale disciplina normativa qui in esame, senza che il legislatore abbia introdotto, al riguardo, alcuna misura compensativa, quanto meno di carattere indennitario. Ciò induce a ritenere — osserva il giudice *a quo* — che la norma sia in contrasto anche con l'art. 42 Cost., dal momento che essa — con sostanziale forza espropriativa — è in grado di privare dei loro diritti, senza contropartita alcuna, i legittimi titolari di posizioni giuridiche altrimenti tutelate dall'ordinamento, quali quelle facenti capo al concedente e, soprattutto, al concessionario del marchio. Appare, perciò, necessario al giudice *a quo* rimettere nuovamente al vaglio della Corte costituzionale la questione relativa alla compatibilità con gli artt. 3, 41 e 42 Cost. della disposizione citata, nella parte in cui, senza tenere conto della priorità temporale nell'utilizzazione di un determinato marchio in sede di esercizio dell'emittenza radiotelevisiva, vieta in modo retroattivo alle emittenti locali di utilizzare un marchio che richiami, anche in parte, quelli di una emittente nazionale.

2. — Sono intervenuti nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, preliminarmente, ha osservato che non appaiono rilevanti le considerazioni svolte dal rimettente in merito alla posizione del terzo concedente, titolare del marchio, che è estraneo alla presente causa.

L'ordinanza di remissione assimilerebbe indebitamente due situazioni diverse: quella dell'acquisto a titolo originario della titolarità del diritto di uso di un marchio e quella dell'acquisto a titolo derivativo di una licenza d'uso a carattere non esclusivo.

Nel primo caso si configurerebbe un problema di tutela di un diritto di proprietà immateriale acquisito in forza di legge che potrebbe venir meno per il comportamento di un terzo usurpatore che operi su una più ampia scala territoriale; nel secondo caso si verificherebbe un conflitto tra più aventi causa da uno stesso autore, e perciò un problema di validità e di efficacia degli atti negoziali posti in essere e di limitazione dei diritti di obbligazione da essi derivati.

Il Consiglio di Stato riterrebbe, erroneamente, che le due ipotesi siano equiparabili, in quanto in entrambi i casi il legislatore tutelerebbe allo stesso modo il diritto di preuso, ma, mentre questo riguarda le situazioni acquisite in via di fatto ed a titolo originario, la stessa *ratio* non appare rinvenibile in caso di conflitto tra più aventi causa da uno stesso autore, in quanto, in quest'ultima ipotesi si incide sull'autonomia privata delle parti e sui rapporti obbligatori tra i privati, e non potrebbe pertanto escludersi la legittimità di una disciplina che sacrifichi non un diritto di proprietà immateriale ma un mero diritto obbligatorio.

Pertanto, manifestamente infondata sarebbe la questione con riferimento all'art. 42 Cost., in quanto nel caso di specie non si verificherebbe alcuna lesione della titolarità del diritto reale sul marchio ma semplicemente una limitazione di una licenza per l'impossibilità di far coesistere l'uso dello stesso marchio su scala locale e nazionale.



La questione sarebbe inoltre infondata perché la limitazione della potestà di concedere l'uso a più aventi causa troverebbe giustificazione nell'intento di evitare pregiudizievoli confusioni nell'identificazione dell'effettiva emittente dei programmi radiotelevisivi, a tutela del diritto delle stesse emittenti ad identificare con precisione i propri programmi, nonché del diritto degli utenti radiotelevisivi a riconoscere le fonti dei propri servizi pubblicitari e delle proprie informazioni. Il criterio, scelto dal legislatore per assecondare tale *ratio*, di privilegiare il più ampio ambito di diffusione territoriale della radio, non appare eccedere i limiti della discrezionalità legislativa. Peraltro, la vigente legislazione in materia radiotelevisiva avrebbe operato una netta suddivisione tra gli ambiti nazionali e locali dell'emittenza, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di preservare la suddivisione delle risorse pubblicitarie a tutela di ciascun settore, realizzando un bilanciamento teso a preservare il pluralismo dell'informazione: il riferimento è in particolare all'art. 3, comma 11, e all'art. 16, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che prevedono l'attribuzione di frequenze su scala nazionale e locale, e all'art. 8 della medesima legge, che disciplina, con tetti diversi, la trasmissione dei messaggi pubblicitari per le concessionarie locali e quelle nazionali, e stabilisce che la pubblicità locale è riservata ai concessionari privati locali, mentre quelli nazionali devono trasmettere identica pubblicità in tutti i bacini serviti. Inoltre, l'art. 19 della stessa legge prevede che non si può ottenere contemporaneamente la titolarità di una emittente locale e di una nazionale.

Tale disciplina non violerebbe neppure l'affidamento dell'emittente che abbia acquistato una licenza d'uso non esclusivo di un marchio radiotelevisivo su scala locale, essendo egli consapevole *ab origine* che il proprio diritto potrebbe venire meno.

L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge che la Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità che il legislatore intervenga per risolvere i possibili conflitti tra pre-utente e successivo pre-registrante (Cass., sentenza 27 marzo 1998, n. 3236), ed ha dubitato della legittimità costituzionale di una norma (quale l'art. 88 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480), che non preclude l'uso di un marchio celebre alle imprese che lo abbiano utilizzato in precedenza per prodotti diversi (Cass., sentenza 20 dicembre 1999, n. 14315). Infine, la norma non sembra illegittima all'Autorità intervenuta neppure per il fatto di rendersi applicabile anche a situazioni sorte in precedenza. In primo luogo, infatti, il rimettente non avrebbe prospettato tale profilo di incostituzionalità; in secondo luogo si dovrebbe escludere che la norma possa essere ritenuta incostituzionale sotto questo subordinato profilo, in quanto la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1986, ha escluso l'incostituzionalità di una norma di legge (l'articolo unico della legge 11 marzo 1967, n. 158 – Modifica dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa) che, modificando la normativa ed incidendo su posizioni giuridiche già acquisite, aveva disposto la cessazione del diritto all'uso di un marchio.

3. – Si è costituita ritualmente la Pubblikappa s.r.l., (già Pubblikappa s.n.c.), ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione venga accolta per i motivi dedotti nell'ordinanza del rimettente. In particolare, secondo la parte privata, il Consiglio di Stato avrebbe, con la nuova ordinanza di rimessione, emendato i vizi della precedente.

Nel merito, l'irragionevolezza della norma impugnata si manifesta già solo per la circostanza che essa travolge non solo i diritti della Pubblikappa, licenziataria su base locale, ma anche quelli della società titolare del marchio registrato, che si vede privata di una specifica utilizzazione economica di quest'ultimo. Inoltre, l'intervento del legislatore risulterebbe altresì «paradossale» in quanto incide su interessi privati che erano già stati regolati dalle parti in maniera condivisa e non contenziosa. La preferenza indiscriminatamente accordata alle emittenti nazionali si risolverebbe in un privilegio lesivo del principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, opererebbe a danno di soggetti normalmente più deboli e, dall'altro, sovvertirebbe lo statuto dell'emittenza radiotelevisiva, il quale invece riconosce alle emittenti locali un pieno titolo costituzionale per l'esercizio della loro attività.

Peraltro, la preferenza incondizionata accordata alle emittenti nazionali lederebbe posizioni giuridiche riconducibili alla libertà di iniziativa economica e alla tutela della proprietà, sia sotto il profilo della perdita di un essenziale segno identificativo dell'impresa sia della portata sostanzialmente espropriativa di un bene che fa parte del patrimonio aziendale. Neppure sarebbe possibile invocare il limite all'iniziativa economica costituito dall'utilità sociale, dato che la norma impugnata non persegue finalità di interesse generale, ma esclusivamente l'interesse della categoria delle emittenti a carattere nazionale. Infine, la norma impugnata lederebbe altresì il valore della concorrenza, riconducibile all'iniziativa economica privata, travolgendo il principio del *prior in tempore potior in iure* — riconosciuto sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 1986, sia dall'art. 12 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 — senza sostituirlo con altro criterio socialmente utile.



Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui, senza tenere conto della priorità temporale nell'utilizzazione di un determinato marchio in sede di esercizio dell'emittenza radiotelevisiva, vieta con effetto retroattivo alle emittenti locali di utilizzare un marchio che richiami, anche in parte, quello di una emittente nazionale.

Secondo il collegio rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto alle emittenti locali verrebbe riservato un trattamento peggiore rispetto alle emittenti nazionali; *b)* ancora con l'art. 3 Cost. con riguardo al principio di ragionevolezza, in quanto, derogando ai principi propri della disciplina generale vigente in tema di marchi di impresa, sacrificerebbe irragionevolmente le posizioni soggettive delle emittenti locali, soprattutto nelle ipotesi in cui queste ultime godevano di una priorità temporale nell'uso del marchio e nell'ipotesi in cui la norma incida non solo su situazioni a venire ma anche pregresse; *c)* con l'art. 41 Cost., in quanto, sopprimendo il diritto all'uso esclusivo del marchio, menomerebbe la capacità concorrenziale delle emittenti locali, così comprimendone la libertà di iniziativa economica privata, soprattutto tenendo conto del fatto che il marchio, inteso come denominazione sotto la quale l'emittente trasmette, assume importanza ancora maggiore nel settore radiofonico, costituendo l'unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze; *d)* nonché con l'art. 42 Cost., in quanto, inibendo l'uso del marchio senza alcuna misura compensativa quanto meno di carattere indennitario, determinerebbe una sostanziale espropriazione dello stesso.

2. — La questione è fondata.

2.1. — L'art. 2, comma 2-*bis*, del d.l. n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, dispone che «Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale». La disposizione prosegue con i seguenti periodi, non impugnati dal ricorrente, secondo i quali «Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

La censura investe, dunque, solo il primo periodo del citato comma 2-*bis*, che incide su un regolamento convenzionale di interessi escludendo, per l'avvenire, la legittimità di comportamenti che avevano la loro base in accordi validamente intervenuti fra le parti. È infatti pacifico, in punto di fatto, da un lato, che l'emittente nazionale aveva conseguito il diritto all'uso del marchio, che richiama in tutto o in parte quello utilizzato dall'emittente locale, successivamente a quest'ultima, e, dall'altro, che la società, ricorrente avverso la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aveva titolo per l'utilizzazione del marchio prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata.

Ove si tenga presente che la norma interviene su un contratto di durata che viene ad essere modificato nei suoi elementi costitutivi, non può escludersi la sostanziale retroattività di tale modifica.

Se è pur vero che costituisce manifestazione della discrezionalità del legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative (ordinanze nn. 346 e 137 del 2008), è da tenere presente che l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno compresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo stato di diritto (sentenze n. 156 del 2007 e n. 282 del 2006).



La norma denunciata è, dunque, intrinsecamente irrazionale, perché — in contrasto con la rubrica, recante «disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo» — confligge con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà spettante a tutti di manifestare il proprio pensiero.

Essa, infatti, si pone in antitesi rispetto alla previsione dell'art. 3, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), secondo cui «i bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione», nonché dell'art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), per il quale «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'apertura alle diverse opinioni».

La disposizione di cui si tratta riduce l'effettività dell'accesso al mercato delle comunicazioni alle emittenti non aventi dimensioni nazionali. L'esigenza generale di cui sopra, pur legittima, non può porsi in contrasto con la finalità della norma stessa, espressione diretta della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione.

Il sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina previgente risulta dunque irragionevole per contraddittorietà della norma con la sua *ratio* (cfr. sentenza n. 399 del 2008).

Ciò non esclude il potere del legislatore, per l'avvenire, di privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali, ma è irragionevole incidere su diritti già legittimamente acquisiti sulla base di una normativa anteriore, quando questi ultimi non solo non contrastano con norme costituzionali, ma concorrono a realizzarne le finalità.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui fa divieto alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

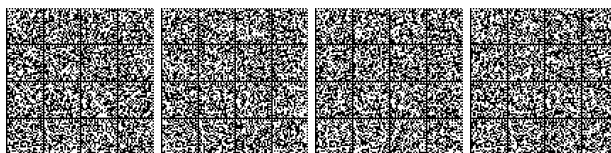
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 207

Sentenza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ex art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a provvedimenti della Corte di cassazione in relazione ai quali il suddetto errore può riscontrarsi e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.

- Cod. proc. civ., art. 391-bis, primo comma, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione, artt. 3 e 24 (Cost. art. 77, legge 14 maggio 2005, n. 80).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra Matera Alfredo ed altra e l'Immobiliare Nuvolera di Cottarelli & C. s.a.s. in liquidazione ed altri, con ordinanza del 14 agosto 2008, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di costituzione di Matera Alfredo ed altra;

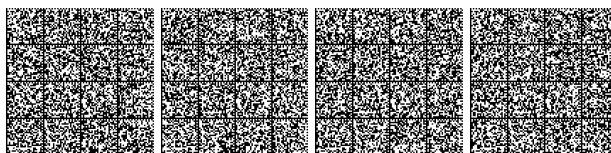
Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Udito l'avvocato Michele Bonetti per Matera Alfredo ed altra.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 7 luglio 2008, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo l'esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), del medesimo codice, per le sole ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, n. 4) e n. 5), lo esclude per le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 375, n. 1), cod. proc. civ.

Premette la Corte rimettente di essere stata investita dal ricorso per revocazione proposto da Matera Alfredo e Vitale Maria Felicita in riferimento alla ordinanza pronunciata dalla stessa Corte il 29 gennaio 2007, con la quale, in esito al procedimento camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., era stato dichiarato inammissibile, per inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, il ricorso per cassazione dai medesimi proposto avverso la sentenza emessa dalla



Corte di appello di Roma il 9 gennaio 2001. Nel primo motivo del ricorso per revocazione — puntualizzano i giudici *a quibus* — i ricorrenti lamentano che l'ordinanza impugnata risulterebbe affetta da errore di fatto, in quanto il ricorso per cassazione sarebbe stato dichiarato inammissibile «per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del “Fall. Soro Salvatore”, soggetto del tutto estraneo al giudizio, mentre la medesima Corte aveva ordinato, all'udienza del 17 novembre 2005, di integrare il contraddittorio nei confronti del Fallimento Donghi Giovanni». Nel secondo motivo, i ricorrenti deducono che l'ordinanza impugnata troverebbe causa «nell'errore di fatto compiuto dalla Corte nel momento in cui ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del “Fallimento Donghi Giovanni”, trattandosi questo di soggetto inesistente, atteso che come risultava dalla certificazione della Cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale di Monza del 5 agosto 1998, depositata nel corso del giudizio di appello all'udienza del 21 dicembre 1998 e nuovamente allegata alla memoria depositata dai ricorrenti dinanzi alla Corte di cassazione, tale fallimento era stato dichiarato chiuso con decreto dell'11 novembre 1997, sicché, da un lato, l'ordine disposto dalla Corte non poteva essere osservato dalla parte onerata, dall'altro il contraddittorio doveva considerarsi integro, essendo stato il ricorso per cassazione notificato personalmente, a cura dei ricorrenti, a Donghi Giovanni fin dalla introduzione del giudizio di cassazione».

La Corte rimettente ritiene di dover aderire alla relazione predisposta, a norma dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., in merito alla inammissibilità del ricorso per revocazione, considerato che l'art. 391-*bis* cod. proc. civ. espressamente limita la revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze pronunciate a norma dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5) cod. proc. civ. — come novellato ad opera dell'art. 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) — con ciò evidentemente escludendo (avuto riguardo al carattere tassativo della elencazione) i restanti numeri dello stesso articolo, fra i quali rientra l'ordinanza di inammissibilità del ricorso principale, adottata — a norma del n. 1) del medesimo art. 375 cod. proc. civ. — in applicazione dell'art. 331, secondo comma, dello stesso codice.

Nell'escludere la possibilità di una interpretazione adeguatrice del dettato normativo, stante la univoca scelta operata dal legislatore di limitare a quelli espressamente previsti i casi di revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, la Corte rimettente reputa la disciplina anzidetta in contrasto con il principio di uguaglianza e del diritto di difesa. Se, infatti, lo scopo della revocazione per errore di fatto è quello di eliminare una decisione fondata su un accertamento smentito dalle risultanze di causa, appare priva di ragionevolezza la scelta del legislatore di limitare tale rimedio alle sole ordinanze che accolgono o respingono il ricorso nel merito o che lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o per difetto dei requisiti di cui all'art. 366-*bis* cod. proc. civ. (art. 375 n. 5), escludendolo, invece, per le ordinanze che dichiarino la inammissibilità del ricorso per altre cause, posto che l'errore revocatorio può riscontrarsi anche in queste ultime ipotesi. Né, d'altra parte, può essere dirimente la circostanza che l'errore cada su una pronuncia sul processo, piuttosto che su una pronuncia di merito, posto che, proprio la inammissibilità per il difetto dei requisiti di cui all'art. 366-*bis*, testimonia come la disciplina della revocazione non sia fondata su quel tipo di distinzione.

La Corte rimettente reputa la norma impugnata in contrasto anche con l'art. 77 Cost., per eccesso di delega. L'art. 1, comma 3, lettera *a*), in fine, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), aveva stabilito la direttiva, in tema di revocazione, di «Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza»: direttiva che veniva attuata dall'art. 17 del d.lgs. n. 40 del 2006, mediante l'inserimento dell'art. 391-*ter* del codice di procedura civile. La legge di delegazione non prevedeva invece nulla in merito alla revocazione di pronunce della Corte che non decidessero il merito della causa; sicché la novellazione dell'art. 391-*bis* — operata dall'art. 16 del richiamato d.lgs. n. 40 del 2006 — risulterebbe, *in parte qua*, in contrasto con i limiti della delega, determinando effetti addirittura modificativi dello stesso «diritto vivente», posto che le «Sezioni Unite, avevano affermato in più occasioni (ordinanza n. 9287 del 25 giugno 2002, cui è seguita la sentenza n. 24170 del 30 dicembre 2004) che, benché non espressamente previsto, anche le ordinanze della Corte adottate ai sensi dell'art. 375 sono assoggettabili, senza distinzioni, al rimedio della revocazione per errore di fatto».

Nella specie, la questione sarebbe rilevante, in quanto l'errore denunciato si configura come errore di tipo meramente percettivo, stante la presenza in atti della certificazione di chiusura del fallimento nel 1998; sicché, non apparendo coinvolta alcuna attività valutativa della Corte, l'istanza di revocazione deve ritenersi sotto questo profilo ammissibile, e tale da rendere dunque pregiudiziale la soluzione del quesito di legittimità costituzionale.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Matera Alfredo e Vitale Maria Felicita, depositando memoria nella quale, riproponendo nella sostanza le considerazioni già poste a fondamento della ordinanza di rimesione, hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.



Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione — adita a seguito di ricorso per revocazione proposto in relazione alla ordinanza pronunciata dalla medesima Corte ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., con la quale era stato dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo la possibilità di esperire il rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, numero 4), dello stesso codice, per le sole ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5), cod. proc. civ., lo esclude per le ordinanze pronunciate in camera di consiglio a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), del medesimo codice, con le quali venga dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione.

Al riguardo, la Corte rimettente preliminarmente sottolinea come, alla luce dell'univoco tenore testuale della disposizione colpita dal dubbio di costituzionalità, debba escludersi l'ammissibilità del rimedio in questione riguardo alle ordinanze pronunciate dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dei primi tre numeri del medesimo art. 375. Ordinanze fra le quali rientra, appunto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, nella specie adottata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 375, primo comma, numero 1), del codice di rito.

Alla stregua della riferita ricostruzione ermeneutica del quadro normativo coinvolto dal dubbio di legittimità costituzionale, ed avuto riguardo alla conseguente impossibilità di addivenire, a parere della Corte rimettente, ad una soluzione interpretativa in chiave adeguatrice, ne deriva, secondo il giudice *a quo*, la concorrente violazione tanto dell'art. 3 Cost., sul duplice versante del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, che dell'art. 24 della stessa Carta, sotto il profilo del diritto di azione in giudizio. Ad avviso della Corte rimettente, infatti, risulterebbe priva di ragionevolezza la scelta normativa di circoscrivere l'istituto della revocazione per errore di fatto alle sole ordinanze della Corte di cassazione, le quali, all'esito della procedura camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ., accolgono o respingono il ricorso nel merito o lo dichiarano inammissibile per mancanza dei motivi o difetto dei quesiti, precludendo, invece, la possibilità di adottare il rimedio straordinario — il cui scopo è quello di «eliminare una decisione fondata su un accertamento la cui verità è smentita e contraddetta dalle risultanze di causa» — in riferimento alle altre ordinanze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per altre ragioni.

La norma impugnata si porrebbe in contrasto, secondo il giudice *a quo*, anche con l'art. 77 Cost., in quanto attuata in assenza di espressa delega legislativa. A parere della Corte rimettente, infatti, la legge delega 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), non conterrebbe alcuna specifica direttiva circa la possibilità di intervenire sulla disciplina della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione e stabilire la «facoltà di ricorrere a tale rimedio per taluni provvedimenti ed escludendolo per altri». La violazione della legge di delega sarebbe tanto più evidente — osserva conclusivamente la Corte rimettente — in considerazione del fatto che la riforma normativa avrebbe inciso in chiave limitativa sullo stesso «diritto vivente», posto che la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, aveva in precedenza ammesso il rimedio della revocazione per errore di fatto anche per le ordinanze della Corte di cassazione, senza distinzioni.

2. — La questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto dall'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere della nomofilachia. Né, si è aggiunto, «le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scruta la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame» (sentenza n. 17 del 1986). Da ciò l'ulteriore assunto secondo il quale i rilievi svolti «per l'errore di fatto — per l'errore cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) — in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo *a quo*, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c.», non potesse «non valere (anzi, *a fortiori*) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio» (sentenza n. 36 del 1991).

Dai richiamati principi deriva, dunque, che l'errore «percettivo» in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso — con l'ovvia conseguenza di aver determinato l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa — rappresenta eventualità tutt'altro che



priva di conseguenze sul piano del rispetto dei relativi principii costituzionali, nel senso che, ove a quell'errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto processuale, una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi «in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione» (sentenza n. 395 del 2000). Tale garanzia, infatti — ha avuto modo di sottolineare questa Corte — si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 Cost., il quale, anche dopo il profondo intervento di novellazione subito ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principii del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), non a caso continua a prevedere, quale nucleo essenziale del «giusto processo regolato dalla legge», il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale «è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge». Ciò sta dunque a significare — ha sottolineato, ancora, questa Corte — «non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale — il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) — contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione» (sentenza n. 395 del 2000).

Le richiamate affermazioni di questa Corte, d'altra parte, non sono rimaste prive di conseguenze sul versante del «riallineamento» degli istituti processuali, giacché, mentre nel processo penale si è provveduto ad introdurre nel codice di rito, con l'art. 6, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 128, l'art. 625-*bis*, destinato, appunto, a prevedere il ricorso straordinario per emendare «l'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione», nel processo civile l'errore «revocatorio» in cui sia incorsa la Corte di cassazione, è stato esteso dall'art. 391-*bis* anche alle ordinanze pronunciate con rito camerale ai sensi dell'art. 375 dello stesso codice, ma con la limitazione che costituisce oggetto della presente questione.

Ne deriva, dunque, che, in presenza di un errore di tipo «perceptivo» che abbia determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., all'interno dello stesso sistema di garanzie previsto dal legislatore, che ha riformato, *in parte qua*, il richiamato art. 391-*bis* del medesimo codice, non è previsto rimedio alcuno; con correlativa, evidente compromissione, tanto dell'art. 3, che dell'art. 24 della Costituzione: quest'ultimo riguardato anche, come si è detto, nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, della medesima Carta, in tema di controllo di legalità riservato alla Corte di cassazione avverso tutte le sentenze.

Avuto riguardo, quindi, alla non implausibile ricostruzione interpretativa del quadro normativo offerta dalla Corte rimettente, deriva che l'art. 391-*bis* cod. proc. civ. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 208

Sentenza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Assegnazione ad una casa di cura e di custodia - Possibilità per il giudice di adottare, nei casi previsti, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione del diritto alla salute - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 219.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di P. G., con ordinanza del 25 giugno 2008, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Udito nella Camera di consiglio del 20 maggio 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

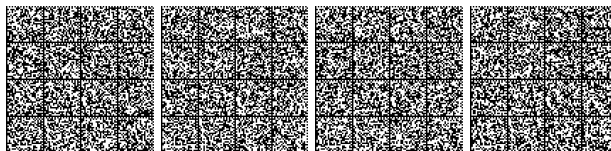
Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con ordinanza depositata il 25 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice di procedura penale (*recte*: del codice penale), «nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale».

2. — Il giudice *a quo* premette che, in sede di udienza preliminare, l'imputato P. G., chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne), ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica.

Il perito ha ritenuto l'imputato capace di partecipare al processo, ma seminfermo di mente al momento del reato, riconoscendone, altresì, la pericolosità sociale attuale.

All'esito della discussione il giudicante, ritiratosi in Camera di consiglio, «ha raggiunto la conclusione di affermare la responsabilità dell'imputato, concedendogli le attenuanti generiche, l'attenuante del fatto di minore gravità e la diminvente della seminfermità, infliggendogli una pena (non sospesa stante il pericolo di reiterazione) di un anno e sei mesi di reclusione».



A norma dell'art. 219 cod. pen., essendo stata applicata la riduzione per seminfermità ed in presenza di una pericolosità attuale, deve essere disposta una misura di sicurezza.

Il rimettente prosegue osservando che, nella scelta della misura, il giudice si trova vincolato dal disposto del citato art. 219, che distingue le misure di sicurezza applicabili facendo riferimento alla pena minima edittale prevista dalla legge e, in particolare, rendendo obbligatoria l'assegnazione a casa di cura e di custodia nel caso in cui «la pena stabilita dalla legge non è inferiore a cinque anni».

In base a consolidata giurisprudenza (Cass., sentenze n. 281 del 1981 e n. 9044 del 1977), «Per il calcolo della pena, ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia, vale il principio stabilito dall'art. 157 del cod. pen.». Pertanto, ad avviso del rimettente, il legislatore del 2005, nel modificare il terzo comma della norma, ha inciso anche sulla disciplina prevista dall'art. 219 cod. pen., rendendo inoperanti, ai fini del calcolo della pena, le diminuzioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti e rendendo obbligatoria l'adozione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia anche in relazione a fattispecie per le quali, nel trattamento precedente, essa non lo era.

Tale disciplina si rivela illogica considerando che, nei casi di minore gravità previsti dall'art. 609-*quater*, quarto comma, cod. pen., «la pena è diminuita fino a due terzi», sicché, in relazione a manifestazioni di pericolosità anche modeste, è ritenuto obbligatorio un apparato sanzionatorio sproporzionato.

In sostanza, ai fini del contenimento della pericolosità dell'imputato, l'attuale sistema impone di applicare la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di cura e di custodia, anche se la pericolosità dell'imputato potrebbe essere arginata con la misura di sicurezza meno grave della libertà vigilata, con prescrizione di dimora presso una comunità terapeutica assistita. La norma sospettata di illegittimità costituzionale si rivela ancor più irragionevole, e lesiva del diritto alla salute, se si considera la precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 253 del 2003), la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 222 cod. pen., in quanto non consente di adottare nei confronti dell'imputato «in luogo della misura di sicurezza del ricovero in ospedale giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale».

Considerato in diritto

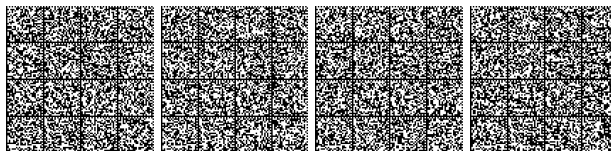
1. — Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con l'ordinanza indicata in epigrafe dubita, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale, «nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in casa di cura e custodia, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale».

2. — Il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare un soggetto, imputato del delitto di cui all'art. 609-*quater* cod. pen. (atti sessuali con minorenne), il quale ha richiesto il rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia psichiatrica. All'esito della perizia, l'imputato è stato ritenuto capace di partecipare al processo, ma seminfermo di mente al momento del reato; inoltre, è stata affermata la sua attuale pericolosità sociale.

Il giudice *a quo* aggiunge di essere pervenuto alla conclusione che l'imputato è colpevole e che gli va applicata la pena — non sospesa stante il pericolo di reiterazione — di un anno e sei mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, dell'attenuante del fatto di minore gravità e della diminuzione della seminfermità di mente. Inoltre, avuto riguardo a tale diminuzione ed in presenza di una pericolosità attuale, ai sensi dell'art. 219 cod. pen. va disposta una misura di sicurezza, nella scelta della quale, peraltro, il giudice è vincolato dal disposto della norma, che rende obbligatoria l'assegnazione a casa di cura e di custodia nei casi in cui «la pena stabilita dalla legge non è inferiore a cinque anni» (come nel caso in esame).

Secondo consolidata giurisprudenza «per il calcolo della pena, ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia, vale il principio stabilito dall'art. 157 cod. pen.». Pertanto il legislatore, mediante la riforma di detta norma attuata con l'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), ha inciso anche sulla disciplina prevista dall'art. 219 cod. pen., rendendo inoperanti, ai fini del calcolo della pena, le riduzioni conseguenti alle circostanze attenuanti e così facendo divenire obbligatoria l'adozione dell'indicata misura di sicurezza anche per fattispecie in cui, nel regime precedente, non lo era.

Tale disciplina, prosegue il rimettente, si rivela illogica, irragionevole e lesiva del diritto alla salute, considerando che, nei casi di minore gravità previsti dall'art. 609-*quater*, quarto comma, cod. pen., la pena è diminuita fino a due terzi. Ne deriva che, anche con riferimento a manifestazioni di pericolosità modeste, è divenuto obbligatorio applicare la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di cura e di custodia, benché la pericolosità del soggetto possa essere arginata con la misura meno grave della libertà vigilata, con prescrizione di dimora presso una comunità terapeutica assistita.



3. — La questione è inammissibile.

3.1. — L'art. 219 cod. pen. (Assegnazione a una casa di cura e di custodia) dispone, nel primo comma, che il «condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione».

Il secondo comma della norma riguarda i delitti per i quali è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni.

Il terzo comma stabilisce che, se si tratta di altro reato, per il quale la legge prevede la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, «il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti».

Infine, il quarto comma dispone che, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

3.2. — Ad avviso del rimettente, per il calcolo della pena ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia, vale il principio stabilito dall'art. 157 cod. pen. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). In particolare, a seguito della riforma attuata con la legge n. 251 del 2005, l'art. 157, secondo comma, cod. pen. prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le aggravanti (salvo i casi di circostanze aggravanti che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria e di circostanze aggravanti ad effetto speciale, che qui non rilevano). Inoltre il terzo comma dello stesso art. 157 statuisce che non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti) e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma dell'art. 157, secondo comma, cod. pen.

In sostanza, con tale normativa il legislatore avrebbe inciso, seppure in modo inconsapevole, anche sulla disciplina prevista dall'art. 219 cod. pen., escludendo che, ai fini del calcolo della pena, possano operare le diminuzioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti e così rendendo obbligatoria l'adozione della misura di sicurezza, prevista dal citato art. 219, primo comma, anche per fattispecie ad essa sottratte in base al regime precedente.

4. — Al riguardo si deve però osservare che questa Corte, con sentenza n. 253 del 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale.

In motivazione questa Corte ha censurato «il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: art. 215, primo comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), «idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati» (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale»; ha posto, altresì, in luce che per l'infermo di mente «l'automatismo di una misura segregante e «totale», come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione»; ed ha concluso affermando la necessità «di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato».

La pronuncia ora citata è stata seguita da altra sentenza (n. 367 del 2004), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a contenere la sua pericolosità sociale. Con tale sentenza le censure circa l'automatismo che caratterizzava l'art. 222 cod. pen. e le conclusioni circa la violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute hanno trovato piena conferma.

5. — Per effetto delle menzionate decisioni di questa Corte, risulta ormai presente nella disciplina sulle misure di sicurezza il principio secondo il quale si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante



come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.

Tale principio, dettato in relazione alla misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, vale anche per l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, che è, a sua volta, misura di sicurezza detentiva e quindi segregante (art. 215, comma secondo, n. 2, cod. pen.), sicché ad essa ben si attagliano le conclusioni circa la violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute svolte, in particolare, nella sentenza n. 253 del 2003.

Differenze significative non possono ravvisarsi nella circostanza che la misura di cui all'art. 222 cod. pen. presuppone che il soggetto interessato risulti gravemente infermo di mente, e quindi non sia penalmente responsabile. Come rilevato in dottrina e in giurisprudenza, vi è una sostanziale identità concettuale tra vizio totale e vizio parziale di mente, il cui unico elemento differenziatore consiste nella diversa incidenza quantitativa esercitata sulla capacità d'intendere e di volere, capacità esclusa nell'ipotesi di cui all'art. 88 cod. pen., soltanto diminuita — ma comunque grandemente scemata — nell'ipotesi di cui all'art. 89 cod. pen.

Non costituisce ostacolo all'applicazione del principio sopra indicato neppure il richiamo, operato dalla giurisprudenza più remota, all'art. 157 cod. pen. (disposizione, peraltro, relativa alla prescrizione), per il calcolo della pena ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in una casa di cura e di custodia. Quel richiamo, infatti, non presuppone l'applicabilità della disciplina della prescrizione al sistema delle misure di sicurezza, ma si riferisce per l'appunto soltanto alla individuazione di un criterio sulla base del quale stabilire il periodo minimo di durata della misura (salva la possibilità di revoca di questa per il venir meno della pericolosità).

Ne deriva che le modifiche normative in tema di prescrizione non incidono necessariamente anche sulle regole che governano la disciplina delle misure di sicurezza, disciplina che comunque deve tenere conto della necessità di pervenire ad un risultato ermeneutico conforme a Costituzione, anche determinando la nozione di «pena stabilita dalla legge» con riguardo a tutte le circostanze ricorrenti nella fattispecie concreta.

6. — Il rimettente, che pur non ignora la sentenza di questa Corte n. 253 del 2003, ha trascurato di vagliare la possibilità di pervenire, nel quadro definito dalle decisioni sopra citate, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata e tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'omessa motivazione sulla possibilità di giungere ad una interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione rende inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze nn. 341, 268, 226, 205, 193 del 2008).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: CRISCUOLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 209

Sentenza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Esorbitanza della disciplina denunciata dalla competenza statale nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», in quanto ininfluenza sul livello di spesa gravante sullo Stato - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 4, comma 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Contenuti edilizio-urbanistici dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione della potestà legislativa primaria della Provincia - Disposizioni di carattere generico prive di potenzialità lesive dell'autonomia provinciale - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 6, commi 1 e 3.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia, in assenza di disposizioni legislative limitative della competenza provinciale - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 6, commi 2 e 4.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.



Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Caratteristiche dei programmi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 7.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Bandi regionali mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 8, comma 1.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Commissioni selezionatrici delle proposte presentate dai Comuni da ammettere a finanziamento - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 9.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Poteri sostitutivi del Ministero delle infrastrutture in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Intervento statale con atto amministrativo e non invece con procedure previste da legge statale nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento della disposizione impugnata in quanto applicabile alla Provincia ricorrente.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, art. 10.
- Costituzione, art. 120, secondo comma; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.



Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione della potestà legislativa primaria della Provincia nelle materie «urbanistica e piani regolatori», «edilizia sovvenzionata», «assistenza e beneficenza» - Piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni asseritamente lese - Estensione della efficacia della pronuncia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, artt. 4, comma 3, 6, commi 1, 2, 3 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 12 e 17.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

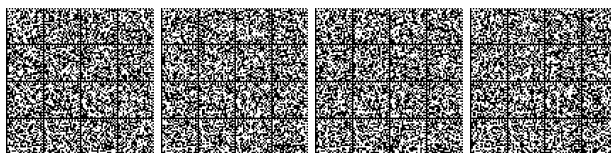
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito degli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 15 luglio 2008, depositato in cancelleria il 24 luglio 2008 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2008;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 luglio 2008 e depositato il successivo 24 luglio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), per violazione: *a)* degli artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); *b)* del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica); *c)* del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); *d)* dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); *e)* degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *f)* dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); *g)* degli artt. 12 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).



1.1. — La Provincia ricorrente premette di essere titolare della potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972), di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» (art. 8, n. 10) e di «assistenza e beneficenza pubblica» (art. 8, n. 25). Inoltre, nelle medesime materie alla Provincia spettano le relative potestà amministrative (art. 16).

Le norme statutarie indicate hanno ricevuto attuazione con il d.P.R. n. 469 del 1975 e con il d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 1 stabilisce: «Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata [...] esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto».

La difesa della ricorrente esamina la normativa provinciale in materia di edilizia agevolata, soffermandosi in particolare sulle leggi della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

Con riguardo ai finanziamenti speciali destinati all'edilizia pubblica dalle leggi statali, la Provincia di Trento evidenzia che, in virtù dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, «Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti» (comma 1), mentre «I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province» (comma 2).

Infine, il comma 3 del medesimo art. 5 stabilisce: «Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

1.2. — La ricorrente descrive il contenuto dell'atto impugnato, sottolineando come l'art. 2 dello stesso disponga l'attivazione di un «programma innovativo in ambito urbano» (asseritamente «ricollegabile» a quello previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione»), «finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo».

A tal fine il decreto impugnato utilizza le risorse in origine destinate al completamento del programma «Contratti di quartiere II», e non utilizzate a tale scopo in quanto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sez. III, sentenza 5 novembre 2007, n. 10855) ha annullato il decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2006 (Completamento del Programma innovativo in ambito urbano – Contratti di quartiere II), contenente l'avviso relativo al completamento del programma citato.

La difesa provinciale sottolinea come le risorse rese in tal modo disponibili siano ripartite tra le Regioni sulla base dei coefficienti già utilizzati dal decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002 (Modifiche al d.m. 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II»). Tuttavia, precisa la ricorrente, il decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 stabilisce, sia per le Regioni e le Province autonome sia per i Comuni, una quota di cofinanziamento necessaria per accedere al riparto delle risorse statali.

Gli artt. 6 e 7 del decreto impugnato recano norme in tema di contenuti edilizio-urbanistici e caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

L'art. 8 del decreto regola i «Bandi regionali», che devono essere predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Nei suddetti bandi di gara devono essere fissate «le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate per l'utilizzo dei fondi strutturali europei».

L'art. 9 stabilisce: «Con successivo provvedimento è nominata la Commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni da ammettere a finanziamento. Ciascuna commissione è formata da rappresentanti designati regionali, ministeriali e dell'Anci».

Infine, l'art. 10 attribuisce al Ministero delle infrastrutture il compito di esercitare poteri sostitutivi «in caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalità attuative fissate nei singoli bandi regionali», con «modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale».



1.3. — Passando ad illustrare le ragioni del ricorso, la Provincia autonoma di Trento precisa di non voler censurare l'atto impugnato «nella parte in cui attiva il programma (art. 2), ripartisce le risorse fra le Regioni (art. 3) ed individua la quota di cofinanziamento regionale (art. 4, comma 1)».

La ricorrente ritiene, infatti, che il decreto in questione «sia illegittimo ed invasivo delle sue prerogative costituzionali [solo] nella parte in cui — anche in relazione alla Provincia di Trento — pretende di individuare la quota di cofinanziamento comunale (art. 4, comma 3), nonché i contenuti e le caratteristiche dei programmi di riqualificazione (artt. 6 e 7) e nella parte in cui pretende di regolare i bandi, le commissioni ed il potere sostitutivo (artt. 8, 9 e 10)».

1.3.1. — La difesa provinciale ritiene che siano violate, in primo luogo, le norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla Provincia di Trento la competenza legislativa primaria nella materia in esame.

La ricorrente evidenzia come l'art. 4 della legge n. 21 del 2001, dedicato al «Programma innovativo in ambito urbano», non menzioni le Province autonome, sebbene sia «pacifica» la loro partecipazione ai riparti previsti in favore delle Regioni, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e dall'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992.

In particolare, la peculiare posizione delle Province autonome sarebbe espressamente riconosciuta dall'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 (Programmi innovativi in ambito urbano), il quale dispone che «Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386».

Pertanto, il decreto impugnato, nella parte in cui — anche con riferimento alla Provincia di Trento — pretende di definire la quota di cofinanziamento comunale, i contenuti e le caratteristiche dei programmi di riqualificazione e regola i bandi, le commissioni ed il potere sostitutivo, sarebbe lesivo delle competenze legislative della Provincia stessa nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia agevolata e delle politiche sociali, violando l'art. 8, numeri 5), 10) e 25), del d.P.R. n. 670 del 1972 e le norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 469 del 1975 ed al d.P.R. n. 381 del 1974.

La concreta lesività della normativa ministeriale impugnata sarebbe confermata dal contenuto della circolare di cui alla nota dell'8 luglio 2008 del Direttore generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si descrivono le «modalità attuative» del decreto 26 marzo 2008. In particolare, anche la circolare in parola si rivolge espressamente, oltre che alle Regioni, alle Province autonome, «per enunciare una serie di regole assai dettagliate “al fine di raggiungere una sufficiente omogeneità nei contenuti dei singoli bandi”, integrando — peraltro in totale assenza di fondamento normativo — la disciplina posta dal decreto qui impugnato, e talora persino modificandola (come nel caso della nomina della commissione, che la nota 8 luglio 2008 affida al Ministero mentre l'art. 9 d.m. 26 marzo 2008 sembrerebbe rimetterla alle Regioni)».

1.3.2. — Il decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 sarebbe lesivo anche delle competenze amministrative della Provincia, «là dove condiziona lo svolgimento della sua potestà amministrativa (artt. 8 e 9) e là dove attribuisce al Ministero il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali (art. 10); di qui la violazione dell'art. 16 dello statuto, del d.P.R. n. 469 del 1975 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974».

1.3.3. — L'art. 10 del decreto impugnato violerebbe, ancora, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 («in base al quale “Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo”») e l'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, «che limita a casi ben determinati il potere sostitutivo statale (attribuendolo, fra l'altro, al Consiglio dei ministri e prevedendo un “giusto procedimento”)».

1.3.4. — La ricorrente sostiene, inoltre, che il decreto impugnato lede l'autonomia finanziaria della Provincia, quale risulta dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972 e dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989, «in base al quale le risorse statali ripartite fra le Regioni — che non siano afferenti ai fondi istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale di cui all'art. 5, comma 1 — “affluiscono al bilancio delle stesse [Province] per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province” (comma 2)». Il comma 3 del medesimo art. 5 precisa: «Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

La difesa della Provincia di Trento sottolinea come non vi sia alcun dubbio che il meccanismo sopra richiamato si applichi nel caso in questione, dal momento che l'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992 stabilisce: «Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate».



Del resto, aggiunge la ricorrente, l'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, «corrispondente a quello qui impugnato», rinviava espressamente alla norma di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

1.3.5. — Il decreto impugnato violerebbe anche la potestà legislativa concorrente in materia di finanza locale (artt. 80 e 81, secondo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992), in quanto l'art. 4, comma 3, individuando la quota di cofinanziamento comunale, compirebbe «una scelta (sia sull'*an* che sul *quantum*) che spetta alla Provincia».

1.3.6. — La difesa provinciale rileva un ulteriore duplice profilo di illegittimità, sottolineando che le norme del decreto impugnato sarebbero illegittime e lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia anche se fossero contenute in una legge.

In primo luogo, l'inserimento della normativa censurata in «un semplice decreto ministeriale e non in una legge» determinerebbe una violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, «che consente solo alle leggi statali di porre limiti alle competenze delle Province nelle materie provinciali».

L'illegittimità del decreto impugnato non verrebbe meno se anche si volesse considerare lo stesso come atto di indirizzo e coordinamento; in tal caso, infatti, esso sarebbe stato adottato in violazione delle norme sostanziali e procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992. In particolare, «sarebbero violati il principio del vincolo ai soli risultati, la competenza del Governo all'emanazione e la regola del previo parere obbligatorio della Provincia».

In secondo luogo, il decreto oggetto dell'odierno conflitto, in quanto privo di una clausola di salvaguardia e direttamente applicabile nella Provincia di Trento (a differenza di quello del 27 dicembre 2001), si porrebbe in contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali delineato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

1.4. — Per le ragioni sopra esposte la ricorrente chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture, adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto 26 marzo 2008, e conseguentemente annulli il predetto decreto, nelle parti sopra indicate, in quanto esso si rivolge alla Provincia di Trento.

2. — Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso notificato il 15 luglio 2008 e depositato il successivo 24 luglio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), per violazione: *a*) degli artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16, 80, 81, secondo comma, e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); *b*) del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica); *c*) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); *d*) dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); *e*) degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *f*) dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); *g*) degli artt. 12 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

2. — Il ricorso è fondato.

2.1. — Occorre preliminarmente precisare su quali materie incidono le norme impugate, contenute nel decreto ministeriale prima citato. La stessa intitolazione dell'atto asseritamente lesivo (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), confermata da tutte le disposizioni in esso comprese, induce a ritenere che, nella specie, siano investite le materie dell'«urbanistica», dell'«edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» e dell'«assistenza e beneficenza pubblica», attribuite alla competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'art. 8, numeri 5), 10) e 25) dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.



Da tale constatazione deriva che lo Stato non aveva titolo a disciplinare, peraltro in modo preciso e dettagliato, modalità e procedure che attengono all'esercizio di potestà legislative e — per effetto dell'art. 16, primo comma, del citato statuto speciale — anche amministrative della ricorrente.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 — da considerarsi norma interposta — dispone che tutti i finanziamenti in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dai fondi istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme, che vengono ripartiti, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5, «secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti».

È da escludere, tuttavia, che le norme del decreto ministeriale impugnate dalla ricorrente siano riconducibili alla fissazione di livelli minimi essenziali per la prestazione del servizio sociale dell'edilizia agevolata. La disciplina censurata attiene, infatti, alla fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in relazione a ciascuna proposta di intervento (art. 4, comma 3), ai contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (art. 6), alle caratteristiche dei suddetti programmi di riqualificazione (art. 7), ai bandi regionali mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio sull'utilizzo dei finanziamenti (art. 8), alle commissioni selezionatrici delle proposte (art. 9) ed ai poteri sostitutivi del Ministero delle infrastrutture (art. 10).

2.2. — Questa Corte ha precisato che la competenza primaria delle Province autonome nelle materie dell'edilizia residenziale sovvenzionata e dell'assistenza e beneficenza pubblica non preclude allo Stato l'adozione di misure volte a favorire l'accesso dei meno abbienti al mercato delle locazioni, poiché è «doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione» (sentenze n. 49 del 1987, n. 217 del 1988 e n. 520 del 2000). L'intervento dello Stato in tanto è immune da censure di incostituzionalità, in quanto la disciplina relativa, «valutata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalità, sia contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato e risulti essenziale o necessaria per la sua attuazione» (sentenza n. 520 del 2000).

Le Province autonome non possono lamentare l'istituzione di fondi vincolati al perseguimento dello scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei ceti meno abbienti e sono tenute a rispettare la destinazione impressa dallo Stato agli stanziamenti relativi; le stesse Province non possono neppure censurare l'indicazione, da parte di norme statali, del necessario coinvolgimento dei Comuni, quali enti esponenziali delle collettività interessate agli interventi in tale settore (sentenza n. 520 del 2000).

Pertanto, l'utilizzazione dei fondi statali «secondo normative provinciali», ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, «attiene [...] solo alle modalità del loro impiego e non anche alla scelta se impiegarli, ovvero all'individuazione dello scopo da realizzare» (sentenza n. 28 del 2003).

Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, i termini della questione non sono sostanzialmente cambiati, giacché spetta allo Stato «la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti», mediante «la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 94 del 2007), «strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana» (sentenza n. 166 del 2008).

2.3. — Il raffronto tra la normativa di rango costituzionale e ordinario, la giurisprudenza di questa Corte e le norme oggetto del presente conflitto di attribuzione dimostra che queste ultime non regolano l'offerta di alloggi a canone sostenibile sotto il profilo della sua adeguatezza a garantire un livello minimo della prestazione in rapporto ai bisogni dei ceti meno abbienti. Tale scopo è sotteso al finanziamento in sé e per sé ed al vincolo, gravante anche sulle Province autonome, di utilizzare lo stesso solo per la finalità di alleviare il disagio abitativo.

L'intervento statale diretto ad assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a canone sostenibile non può, pertanto, estendersi alle procedure ed alle modalità amministrative con le quali le Province autonome, nell'ambito della loro competenza legislativa esclusiva, cui corrisponde analoga competenza amministrativa, attuano in concreto gli interventi in favore delle categorie destinatarie della prestazione sociale in questione.

Il fine generale di tutela di un diritto fondamentale di natura sociale non può giustificare la vanificazione di una competenza primaria attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale, avente rango di legge costituzionale. È evidente, infatti, che la competenza di cui al n. 10) dell'art. 8 del suddetto statuto verrebbe ad essere completamente svuotata se il perseguimento, da parte dello Stato, dell'obiettivo di ridurre il disagio abitativo implicasse la possibilità di disciplinare minutamente tutte le attività amministrative connesse all'attuazione pratica degli interventi. La finalità sottesa alla citata norma statutaria è proprio quella di tutelare il diritto all'accesso al bene casa da parte dei soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse ed implica, pertanto, che la Provincia possa esercitare attività legislative ed amministrative in materia, pur nell'ambito di una programmazione nazionale.



La potestà legislativa primaria delle Province autonome nella materia dell'«assistenza e beneficenza pubblica» (art. 8, n. 25, dello statuto speciale) completa il quadro e permette di operare una ricostruzione integrata delle competenze statali e provinciali al riguardo, che consente allo Stato, in virtù della finalità di garantire una prestazione in materia di diritti sociali, di istituire fondi a destinazione vincolata, di stabilire i criteri e le modalità della loro ripartizione tra le Regioni e le Province autonome, ferma restando la competenza provinciale per tutto quanto attiene all'attuazione pratica dello scopo perseguito dal finanziamento statale.

3. — Sulla base delle considerazioni generali fin qui svolte, è possibile valutare partitamente le singole norme del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 impugnate dalla ricorrente.

3.1. — L'art. 4, comma 3, fissa nel quattordici per cento la quota di cofinanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di intervento. Il comma 1 dello stesso articolo — non censurato nel ricorso della Provincia di Trento — fissa la quota di cofinanziamento regionale nel trenta per cento delle risorse statali destinate allo scopo.

Al riguardo si deve osservare che, mentre la quota di cofinanziamento gravante sulle Regioni e sulle Province autonome risponde all'esigenza di assicurare un livello uniforme di partecipazione di queste alla realizzazione del programma nazionale di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, la fissazione in dettaglio della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni compresi nel territorio della Provincia ricorrente incide sulla sfera di autodeterminazione di quest'ultima nei suoi rapporti con gli enti locali, restringendo in modo indebito sia i margini della programmazione, su scala provinciale, degli interventi in questo campo, sia la competenza della stessa Provincia in materia di finanza locale, stabilita dall'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, che costituisce norma di attuazione dello statuto speciale. Né si rinvergono ragioni attinenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., che peraltro, almeno nelle linee generali, dovrebbero essere contenute in una legge, secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 88 del 2003).

L'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione) stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici (oggi, delle infrastrutture) «promuove [...] un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa» (art. 4, comma 1). Il comma 4 dello stesso articolo attribuisce ad un decreto del Ministro la competenza a definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, «gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti».

Come si può facilmente osservare, la legge statale indica le finalità, delinea i contorni del programma nazionale e demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione dei finanziamenti. Non si rinviene alcuna prescrizione, né generale né particolare, volta a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto sociale al bene casa; si riscontra invece, nella norma impugnata, un'ingerenza nei rapporti tra Provincia autonoma e Comuni estranea alla materia dei livelli essenziali ed influente sul livello di spesa gravante sullo Stato, giacché non è contestato il potere di quest'ultimo di fissare la quota di cofinanziamento spettante alla Provincia autonoma, né che i Comuni siano anch'essi responsabilizzati mediante la partecipazione finanziaria al programma di edilizia agevolata, secondo un principio generale valido per tutto il territorio nazionale. Ciò che esorbita dalla competenza dello Stato è soltanto la determinazione quantitativa della quota di cofinanziamento.

3.2. — L'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 prescrive i contenuti edilizio-urbanistici dei programmi di riqualificazione urbana. I commi 1 e 3 si limitano a ribadire le finalità del decreto, già indicate in via generale dalla legge n. 21 del 2001 e dall'art. 2 (non impugnato) del decreto stesso. Tali disposizioni non esplicano, pertanto, potenzialità lesive dell'autonomia della Provincia ricorrente, in quanto non è in contestazione il potere dello Stato di finalizzare l'impiego del finanziamento, specificando pure gli scopi particolari da perseguire.

Ciò che invece viola la sfera di competenza costituzionalmente garantita della ricorrente sono le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4, le quali, contenute in un atto amministrativo, entrano nel dettaglio dei criteri di assegnazione degli alloggi e della determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge che, anche in linea generale, stabilisca criteri e condizioni. Al riguardo, occorre osservare che si versa in materie di competenza primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica) e che ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, secondo la giurisprudenza di questa Corte prima richiamata, sia in via generale, in forza del disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale. Tale norma consente allo Stato di porre in essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo con legge. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenza n. 267 del 2003).



In definitiva, la norma censurata, con riguardo ai commi 2 e 4, è costituzionalmente illegittima a doppio titolo, perché limitativa della sfera di competenza legislativa primaria delle Province autonome e perché, pur essendo limitativa, non è contenuta in una legge, ma in un atto amministrativo.

3.3. — L'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto stabilisce le caratteristiche, definite «irrinunciabili», dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Anche per questa disposizione si devono ripetere le considerazioni, svolte ai paragrafi precedenti, circa la violazione, con atto amministrativo, della sfera di competenza primaria della Provincia ricorrente. Si tratta di discipline dettagliate in materia di edilizia ed urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, almeno nelle linee generali, in una legge.

3.4. — Analoghe considerazioni vanno fatte a proposito dell'art. 8, comma 1, che disciplina i bandi di gara, con ciò invadendo la competenza amministrativa della Provincia ricorrente, che, com'è stato sopra ricordato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto speciale, spetta alla stessa in tutte le materie attribuite alla sua competenza legislativa.

3.5. — Anche l'art. 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture è affetto dallo stesso vizio di legittimità, in quanto disciplina le commissioni selezionatrici delle proposte presentate dai Comuni. Tale norma attiene alle procedure attuative del programma provinciale ed incide, pertanto, in un ambito di competenza amministrativa propria della ricorrente.

3.6. — L'art. 10 del suddetto decreto attribuisce al Ministero delle infrastrutture poteri sostitutivi in caso di ritardi nell'attuazione del programma di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione ed alle modalità fissate nei singoli bandi regionali. Secondo la stessa disposizione, tali poteri sostitutivi sono esercitati «con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale».

Al riguardo si deve ricordare che l'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 circoscrive le ipotesi di potere sostitutivo del Governo al «caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari». La competenza appartiene al Consiglio dei ministri ed è legislativamente previsto che la Regione o la Provincia interessata sia previamente sentita e che venga assegnato alla stessa «un congruo termine per provvedere».

Anche a voler considerare le norme oggetto del presente conflitto come strumento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto al bene casa, si deve notare che l'art. 120, secondo comma, Cost., prevede tale intervento statale secondo procedure previste dalla legge, «atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». La disposizione di cui si tratta ha invece natura amministrativa e, per di più, rinvia genericamente ad un futuro decreto ministeriale la definizione di procedure che la Costituzione esige siano previste dalla legge.

In definitiva, anche il citato art. 10 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo.

4. — In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi agli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);

Annulla, per l'effetto, gli artt. 4, comma 3, 6, commi 2 e 4, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dichiara che spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi all'art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

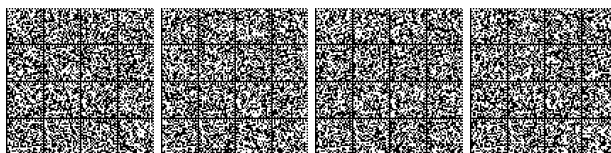
Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 210

Ordinanza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni e malattie professionali - Malattie derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione ai fini pensionistici mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 - Inapplicabilità del beneficio a coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avessero ancora maturato il diritto a pensione e non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio stesso - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente esposti all'amianto, in ragione della presentazione di una domanda che all'epoca non era prevista - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Mancata prospettazione di argomenti di censura nuovi rispetto a quelli già scrutinati - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132; d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), art. 47 (comb. disp.).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (*recte*: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004»), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso dal Tribunale di Genova nel procedimento vertente tra Parodi Roberto e l'I.N.P.S., con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un lavoratore nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di ottenere la rivalutazione, con il coefficiente di 1,5, del periodo di lavoro nel quale egli era stato esposto all'amianto, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (*recte*: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004»), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 «coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992», pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47;



che il rimettente premette in fatto che è dimostrata l'esposizione dell'attore all'amianto per più di dieci anni e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi sia la legittimazione passiva dell'INPS nel giudizio *a quo*, sia l'irrelevanza dell'esser stato il lavoratore dipendente di un'azienda coinvolta in una crisi aziendale quale conseguenza della dismissione dell'amianto, sia l'interesse ad agire dell'attore;

che il Tribunale di Genova osserva che l'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, nel modificare — con decorrenza 2 ottobre 2003 — il testo dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), ha reso meno favorevole la disciplina dei benefici previdenziali previsti da tale norma, riducendo il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25 ed attribuendo rilevanza alla rivalutazione ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto alla medesima, onde occorre stabilire se all'attore debba applicarsi la vecchia (e più favorevole) disciplina, ovvero quella vigente;

che il giudice *a quo* pone a confronto il testo delle due disposizioni censurate e rileva che l'art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, pur presupponendo la norma dell'art. 47, ha ampliato la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione della normativa nuova e meno favorevole, in particolare disponendo l'ultrattività del sistema previgente nei confronti di altre tre categorie di destinatari: 1) coloro i quali, alla data del 2 ottobre 2003 (di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del d.l. n. 269 del 2003), avevano già maturato il diritto alla pensione; 2) coloro che, alla stessa data, avevano presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione all'amianto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero all'INPS; 3) coloro che a tale data avevano comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con esito favorevole per il lavoratore;

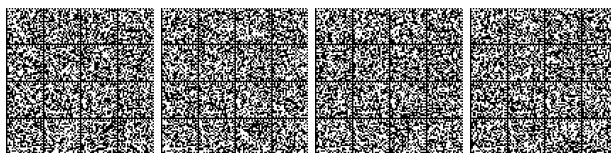
che il rimettente aggiunge che successivamente è intervenuto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 (Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto), il quale, nel regolare la posizione dei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, ha stabilito, all'art. 1, comma 2, la necessità anche per costoro di presentare apposita domanda nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

che, ad avviso del Tribunale di Genova, siffatta previsione — illegittima, sicché se ne rende necessaria la disapplicazione — ha tentato di porre rimedio a quella che «pare essere un'irragionevole disparità di trattamento», perché la perdurante applicazione del precedente e più favorevole regime previdenziale è stata collegata alla sussistenza di almeno una delle condizioni indicate dal censurato art. 3, comma 132, e, mentre sarebbe ragionevole collegare la diversità di trattamento alla già avvenuta maturazione del diritto a pensione, non altrettanto potrebbe dirsi per la presentazione, entro la data del 2 ottobre 2003, di una qualsiasi domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio in questione;

che, secondo il rimettente, si può fondatamente dubitare della ragionevolezza «della disparità di trattamento stabilita dalla legge in ragione di un atto — la presentazione della domanda — che non soltanto non rientra in alcun modo tra gli elementi costitutivi del beneficio disciplinato, ma neppure ne condiziona il riconoscimento», perché introdurre la necessità di una domanda che prima non era prevista e ricollegare alla mancata precedente presentazione di tale domanda l'applicazione della nuova e meno favorevole disciplina «significa di fatto introdurre un termine di decadenza con effetto retroattivo»;

che, nel caso specifico, il lavoratore, alla data del 2 ottobre 2003, non aveva i requisiti per il pensionamento di anzianità ed ha presentato per la prima volta la domanda all'INAIL per il riconoscimento dei benefici in data 19 maggio 2005 e, pertanto, nei suoi confronti dovrebbe applicarsi la nuova disciplina di cui all'impugnato art. 47 del d.l. n. 269 del 2003;

che, ad avviso del Tribunale di Genova, non ha rilevanza nella fattispecie la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), a norma dei quali, rispettivamente, «ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge»;



che, infatti, tali disposizioni non disciplinano i presupposti per l'applicabilità dei benefici previdenziali previsti per l'esposizione lavorativa ad amianto, né l'entità della maggiorazione contributiva, né l'utilità di tale maggiorazione, né hanno natura di norme di diritto intertemporale, perché non modificano la disciplina sostanziale applicabile agli assicurati;

che è intervenuto in giudizio l'INPS che chiede che la questione sia dichiarata inammissibile, avendo questa Corte (con la sentenza n. 376 del 2008) già dichiarato tale una precedente identica questione.

Considerato che il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 299 (*recte*: dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004»), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui esclude dall'applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 «coloro che prima del 2 ottobre 2003 non abbiano presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992», pur avendo poi presentato la domanda nel termine di decadenza di cui al menzionato art. 47;

che, con la sentenza n. 376 del 2008 intervenuta *medio tempore*, questa Corte ha già dichiarato inammissibile un'identica questione, affermando che le norme censurate contengono la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro ed il legislatore, considerando che ciò comportava un trattamento previdenziale meno favorevole, nell'esercizio non irragionevole dell'ampia discrezionalità di cui gode nella fissazione di norme di carattere transitorio, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio;

che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, posto che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun elemento di novità rispetto al quadro normativo esaminato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 376 del 2008.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 211

Ordinanza 8 - 9 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al padre di prole infradecenne, solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri soggetti - Denunciata lesione del principio solidaristico nonché disparità di trattamento rispetto alla madre, pregiudizio per lo sviluppo del minore e violazione dei principi a tutela dell'infanzia - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*quinquies*, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

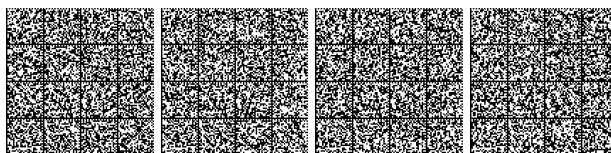
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza del 28 ottobre 2008, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre di prole infradecenne — qualora la madre sia impossibilitata a prendersene cura — soltanto se «non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» medesimo;



che il rimettente è chiamato a decidere sull'istanza di concessione della detenzione domiciliare «ai sensi dell'art. 47-*quinquies*, legge n. 354/1975 oppure ai sensi degli artt. 146 n. 3 c.p. — 147 nn. 1 e 2 c.p. — 47-*ter*, comma 1-*ter*, legge n. 354/1975», formulata da un detenuto ristretto in carcere dal 23 gennaio 2007, in espiatione della pena della reclusione di anni dodici, mesi due e giorni ventidue, quantificata dal provvedimento di cumulo emesso in data 9 gennaio 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino;

che, secondo quanto riferito dal giudice *a quo*, l'esecuzione della pena avrà termine il 30 novembre 2015, essendo state operate riduzioni pari ad anni tre di reclusione, in applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), ed a giorni centotrentacinque a titolo di liberazione anticipata;

che la condizione personale e familiare del detenuto istante è delineata dal rimettente attraverso il richiamo alla documentazione in atti, dalla quale emerge che le numerose condanne riportate dall'interessato si riferiscono a fatti commessi fino all'anno 2000, e che non risultano pendenze ulteriori;

che — aggiunge il rimettente, il quale sul punto richiama il contenuto di un rapporto redatto dai Carabinieri del comune di residenza del detenuto — prima dell'inizio della carcerazione il predetto non lavorava, manteneva una condotta riprovevole e nel 2007 si era reso latitante, rifugiandosi in Germania e in Romania (circostanza, quest'ultima, che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe «smentita *per tabulas*, in quanto dalla posizione giuridica risulta che l'istante ha iniziato la carcerazione in data 23 gennaio 2007»);

che, ancora, il giudice *a quo* richiama gli esiti dell'osservazione condotta dagli operatori dell'istituto penitenziario, secondo cui l'istante «manifesta una personalità connotata da rigidità, conformismo, tratti di superficialità alternati, però, a momenti di riflessione e di consapevolezza, sicché è necessario verificare se tale riflessione proseguirà in futuro consentendogli di rafforzare quella riconsiderazione critica già avviata e tuttora in atto»;

che inoltre, quanto alla situazione familiare, il rimettente riferisce che l'istante, prima di essere ristretto in carcere, conviveva con una donna di nazionalità romena e con il figlio avuto da costei, e che attualmente la stessa presta assistenza continuativa ad un anziano, alloggiando in una stanza attigua all'abitazione dell'assistito, assieme al figlio di cinque anni, che vive con lei e che accudisce da sola;

che i genitori della donna risiedono in Romania, mentre «le uniche persone in grado di prendersi cura del piccolo» sono i genitori del detenuto, i quali però «sono anziani e ogni giorno si recano in campagna per svolgervi lavori agricoli»;

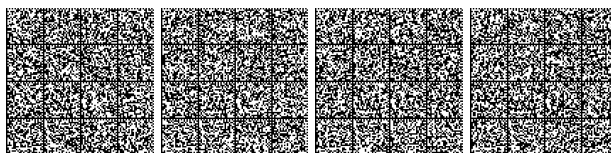
che infine, dalla certificazione medica redatta in data 25 settembre 2008, risulta che la donna «è affetta da grave sindrome depressiva con attacchi di panico e di astenia grave, con calo di peso considerevole» e «necessita di assistenza psichiatrica e psicologica»;

che su tali premesse il Tribunale rimettente solleva questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge n. 354 del 1975, sul rilievo che il carattere «residuale» che connota l'affidamento dei minori infradecenni al padre detenuto contrasta con numerosi principi costituzionali;

che sarebbe violato in primo luogo l'art. 2 Cost., nell'accezione solidaristica e del rispetto del primato della persona, che deve informare anche l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e, con essa, l'accesso alle misure alternative alla detenzione;

che, al riguardo, il giudice *a quo* richiama l'esito degli studi specialistici secondo cui «occorre prestare la massima attenzione alla stabilità relazionale della triade madre-padre-figlio, perché tale stabilità è all'origine del senso di sicurezza del figlio in tenera età e [...] perché un adulto fonda gran parte dei suoi sentimenti di legittimità proprio sull'esperienza della vicinanza affettiva del padre»;

che, prosegue il rimettente, in tal senso si è espressa in data 26 ottobre 2006 anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (ricorso n. 23848/04, Wallová e Walla contro Repubblica Ceca), la quale ha affermato — relativamente ad un caso di allontanamento dei figli minori dai genitori per motivi d'indigenza e povertà materiale — che l'assenza dei genitori o di uno solo di essi determina profondi traumi e scompensi nei figli, e che pertanto la decisione di separare questi ultimi dai genitori «deve sempre assicurare il rispetto della disposizione dell'art. 8 della Convenzione europea, secondo cui lo Stato ha il dovere — fra l'altro — di conservare, agevolare e rinsaldare le relazioni fra genitori e figli»;



che, al contrario, la norma oggetto di censura, oltre a privilegiare il rapporto tra madre e figlio minore, pospone la figura paterna ad altri soggetti, in ipotesi anche estranei alla cerchia parentale, e in questo modo sacrifica sia il diritto del minore a godere dell'assistenza e dell'affetto paterni, sia quello del padre a svolgere la funzione genitoriale;

che risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto la norma in esame riserva un «trattamento largamente e irragionevolmente preferenziale alla madre rispetto al padre, discriminando [...] quest'ultimo nell'accesso alla detenzione domiciliare c.d. "speciale"», disconoscendo l'importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori;

che la norma censurata, secondo il giudice *a quo*, si pone in contrasto anche con il secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto rende particolarmente difficoltoso l'accesso, per il padre detenuto, alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, ed in tal modo impedisce, in un numero significativo di ipotesi, che il padre possa realizzarsi nella funzione genitoriale, esponendo altresì la prole a tutti i rischi connessi alla lontananza della figura paterna;

che il rimettente sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale sia orientata nella direzione della valorizzazione della figura paterna. Sono richiamate in proposito la sentenza n. 215 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in età inferiore a tre anni con lei convivente, potesse essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, e la sentenza n. 350 del 2003, che ha esteso l'ambito applicativo della detenzione domiciliare ordinaria alla madre condannata, ovvero, in caso di decesso o impedimento di costei, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante;

che in particolare, la sentenza da ultimo citata afferma, tra l'altro, che lo sviluppo psico-fisico del figlio portatore di handicap totalmente invalidante può essere gravemente pregiudicato dalla lontananza dei genitori — non essendo indifferente per il figlio godere della vicinanza dei predetti e ricevere cure dagli stessi piuttosto che da altre persone — e che garantire la vicinanza dei genitori al figlio significa, in definitiva, dare attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 Cost., secondo i quali debbono essere rimossi gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità di ciascuno;

che per le ragioni già esposte, il giudice *a quo* rileva un possibile contrasto della norma censurata con i principi sanciti negli artt. 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost.;

che infatti la norma censurata, soprattutto nei casi di prolungata carcerazione del genitore, finirebbe per «agevolare di fatto un processo di progressivo distacco e deresponsabilizzazione da parte del padre nei confronti del figlio minore, determinando così per quest'ultimo una condizione di sostanziale abbandono o comunque una crescita compromessa da squilibri interiori e da traumi psicologici», con contestuale aumento delle probabilità che il figlio diventi adolescente e poi maggiorenne senza aver goduto della vicinanza affettiva del padre;

che il rimettente segnala, sempre con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, come il disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 6164) presentato alla Camera dei deputati il 3 novembre 2005, nel corso della XIV legislatura, all'art. 63, in tema detenzione domiciliare speciale, non contenesse la locuzione «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»;

che, quanto alla rilevanza della questione sull'esito del giudizio principale, il giudice *a quo* evidenzia come, soltanto in ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, l'istanza del detenuto possa essere accolta senza dover previamente escludere l'idoneità dei nonni paterni a prendersi cura del minore;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

che, secondo la difesa erariale, quanto riferito dal rimettente renderebbe di per sé evidente che la domanda avanzata dal detenuto, padre di un minore infradecenne, è accoglibile indipendentemente dalla soluzione del dubbio di costituzionalità;

che, in particolare, dagli atti richiamati risulterebbe l'impedimento della madre del minore a prendersi cura dello stesso, in ragione dell'attività lavorativa (assistenza continuativa di un anziano) e delle precarie condizioni psico-fisiche, così come emergerebbe che i nonni paterni del minore, genitori del detenuto istante, sono anziani e perciò non in grado di accudire il nipote.



Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinqüies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre di prole infradecenne — qualora la madre sia impossibilitata a prendersene cura — soltanto se «non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» medesimo;

che la questione è manifestamente inammissibile in ragione delle gravi lacune che segnano la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e che precludono il necessario controllo in punto di rilevanza;

che infatti dall'ordinanza di rimessione non emerge se sussistano, per il detenuto istante, le condizioni di ammissione alla detenzione domiciliare speciale indicate nel comma 1 dell'art. 47-*quinqüies* della legge n. 354 del 1975, con riferimento alla madre detenuta di prole infradecenne, ed espressamente richiamate, per il padre detenuto, dal censurato comma 7 dell'articolo citato;

che, ai fini dell'ammissione alla misura, il legislatore esige che la persona detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, o quindici anni di reclusione in caso di condanna all'ergastolo, e che sia formulato, dall'autorità giudiziaria competente, un giudizio di prognosi favorevole, che escluda il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti;

che, stando all'indicazione fornita dal rimettente circa la data di inizio della fase esecutiva della pena, non è ancora maturato il periodo minimo di espiazione per l'accesso al beneficio richiesto, e d'altra parte manca nell'ordinanza di rimessione qualsiasi riferimento ad un eventuale periodo di restrizione detentiva antecedente;

che inoltre, quanto al presupposto dell'assenza di pericolosità dell'interessato, il rimettente si limita a richiamare la documentazione acquisita agli atti senza esprimere una valutazione di sintesi delle risultanze, di segno peraltro discordante, che emergono dalla documentazione stessa;

che le rilevate carenze descrittive impediscono a questa Corte di stabilire se la norma denunciata sia effettivamente applicabile al caso dedotto nel giudizio principale, e ciò determina la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 96 e n. 15 del 2009).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinqüies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA



N. 212

Ordinanza 8 - 9 luglio 2009

Guidizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Corte costituzionale - Pronunce - Errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n.183 del 2009 - Correzione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008) art. 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 183 del 22-26 giugno 2009.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto nella sentenza in oggetto, il cui dispositivo — nella stesura del provvedimento — è risultato incompleto rispetto a quanto deciso nell'ultimo periodo del Considerato in diritto.

Visto l'articolo 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nell'ultima riga del dispositivo della sentenza n. 183 del 2009 dopo la parola «rappresentanti» e prima della parola «del» siano inserite le parole «di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

Il Presidente: AMIRANTE

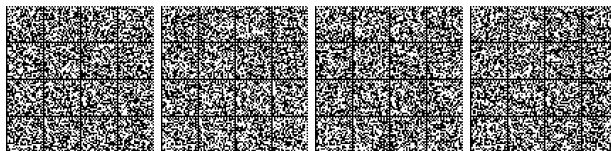
Il redattore: GROSSI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2009.

Il cancelliere: FRUSCELLA

09C0478





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 191

*Ordinanza del 24 febbraio 2009 emessa dal Tribunale di Lucca
sul ricorso proposto da Ruggi Renato contro I.N.P.S.*

Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di esdebitazione presentata da soggetto il cui fallimento si è chiuso anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Disciplina transitoria in materia di esdebitazione introdotta dal decreto legislativo n. 169 del 2007 - Applicabilità dell'istituto dell'esdebitazione anche alle procedure di fallimento in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, chiuse o ancora pendenti al 1° gennaio 2008 - Esclusione dal beneficio dell'esdebitazione dei soggetti il cui fallimento si è chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti dichiarati falliti, discriminati, nell'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in ragione del mero dato cronologico della chiusura della procedura fallimentare anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

- Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con ricorso depositato in data 14 aprile 2008, Ruggi Renato, premesso che il Tribunale di Lucca con sentenza emessa in data 7-8 aprile 1992 aveva dichiarato il fallimento della S.n.c. Fratelli Ruggi di Ruggi Renato e C. nonché dei soci illimitatamente responsabili in proprio Ruggi Renato e Moscardini Maria; che il 16 gennaio 2003 il Tribunale di Lucca aveva dichiarato con decreto la chiusura del fallimento in oggetto per intervenuto riparto dell'attivo; che essa ricorrente non era stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta ovvero per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio nè per altri delitti compiuti in connessione all'esercizio dell'impresa, come risultava dal prodotto certificato del casellario generale; che nei confronti di essa esponente non erano pendenti procedimenti penali; che pertanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 142 legge fall. per la concessione del beneficio dell'esdebitazione; tanto premesso, chiedeva che il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiarasse inesigibili nei confronti di essa ricorrente i debiti concorsuali insoddisfatti.

Il tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15 ottobre 2003, disponendo l'acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori.

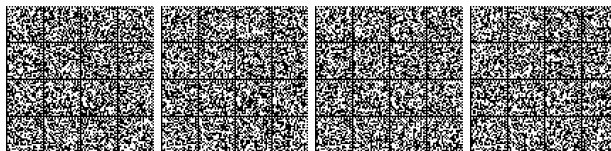
Si costituiva l'I.N.P.S., che contestava il fondamento della istanza in oggetto.

In particolare, deduceva in rito l'improponibilità c/o inammissibilità della domanda, in quanto la procedura fallimentare *de qua* era stata già dichiarata chiusa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006; nel merito, eccepiva l'inapplicabilità dell'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei crediti contributivi.

Seguiva quindi l'udienza del 23 gennaio 2009; a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

2. — Rileva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle condizioni ostative considerate dai nn. 1 - 6 dell'art. 142 legge fall.

Occorre osservare al riguardo: 1) che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non emergono condanne, né procedimenti pendenti a carico dell'istante; 2) che la motivata ed articolata rela-



zione del curatore fallimentare evidenzia come la ricorrente abbia collaborato, nel corso della procedura concorsuale, con gli organi fallimentari; non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura; non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48 legge fall.; non abbia posto in essere condotte rilevanti ai sensi dell'art. 5 art. 142 legge fall.

Risulta inoltre insussistente l'ulteriore condizione ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 cit., atteso che in sede di riparto è stata distribuita ai creditori una somma rilevante ai fini specifici (quanto al n. 4) dell'art. 142 cit., *cfr.* certificato cancelleria fallimentare in atti).

Devesi rilevare, infine, che l'art. 142 primo comma legge fall. riserva l'accesso al beneficio in oggetto al «fallito persona fisica» e, quindi, anche ai soggetti illimitatamente responsabili falliti in proprio ai sensi dell'art. 147 legge fall. (tale è il caso in esame).

A tali elementi in fatto è legata la rilevanza della questione di legittimità di cui *infra*.

3. — Nel caso in esame, l'esdebitazione viene richiesta con riferimento ad un fallimento dichiarato nell'aprile 1992 e successivamente chiuso, per riparto dell'attivo, con decreto di questo tribunale del 16 gennaio 2003.

Il dato testuale rappresentato dal combinato disposto di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 19, decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, osta in radice all'accoglimento dell'istanza.

Ed invero, a mente del comma 1) dell'art. cit. «le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 esuccessive modificazioni si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5; il successivo comma 2) recita: “qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1) risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data”».

Emerge, quindi, dal dato normativo che l'istituto in esame trova applicazione con riferimento alle procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006; la possibilità di richiedere, nel termine annuale, la esdebitazione di cui al secondo comma è chiaramente riferita dalla legge alle sole procedure «di cui al comma primo», vale a dire a quelle non ancora chiuse alla data di entrata in vigore della enunciata prima riforma del sistema fallimentare.

Coerente con tale impostazione è l'art. 22 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che al comma quanto ulteriormente ribadisce che «l'art. 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Né, a fronte del chiaro tenore letterale delle disposizioni normative in oggetto (art. 19 e art. 22 cit.), frutto della libera scelta del legislatore, appare individuale una diversa interpretazione costituzionalmente orientata. Ne discende che la norma di cui all'art. 19 cit. non può trovare applicazione nei casi in cui la procedura fallimentare non era alla data prevista di cui al primo comma pendente, per essere stata già chiusa alla data di entrata in vigore della disciplina correttiva di cui al decreto legislativo n. 169/2007.

Così precisati i termini giuridici entro cui deve essere iscritta l'attuale vicenda controversa e richiamate le considerazioni già svolte sub 2) quanto alla rilevanza della questione (sotto il profilo della ritenuta concreta esistenza dei presupposti in fatto per l'ottenimento dei benefici richiesti), questo Collegio reputa che l'art. 19 cit. e l'art. 22 cit. siano incostituzionali per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E tale riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione anche al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Non è il caso di ripercorrere la genesi e le motivazioni di fondo sottese alla complessiva riforma del sistema fallimentare, tradottasi nei citati decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/1997.

È però essenziale rilevare come, nel loro complesso, dette riforme abbiano inteso espungere dal sistema fallimentare gran parte degli elementi di carattere punitivo che andavano a colpire il fallito, indipendentemente dalla sua effettiva condotta serbata in epoca anteriore ed in costanza di procedura.

In questa prospettiva, svincolata dalla percezione del fallimento quale sanzione o misura punitiva verso l'imprenditore, il legislatore ha inteso, mutuando siffatta normativa anche da altri ordinamenti giuridici, rimodulare i profili relativi alla capacità ed agli effetti giuridici del fallimento nella sfera giuridica del fallito (prima devoluti alla sola riabilitazione civile, che comportava la cancellazione del nome del debitore dal registro dei falliti e la caducazione delle varie incapacità personali che colpivano l'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale), inserendo, tra gli altri, l'istituto premiale della esdebitazione.



Le finalità premiali nei confronti del fallito di tale istituto appaiono evidenti, il relativo ottenimento essendo ancorato alla condotta «meritevole» tenuta dal fallito (quale delineata nei suoi termini, in negativo ed in positivo, dall'art. 142 legge fall., che prevede condizioni di procedibilità e condizioni di meritevolezza); condotta incentivata dal legislatore al fine di una migliore e più efficiente gestione del fenomeno della crisi dell'impresa, per (cercare di) garantire migliori risultati in termini di ricostruzione della massa attiva e, quindi, economici per il ceto creditorio.

La liberazione per il fallito dai debiti concorsuali residui non soddisfatti nel corso del fallimento costituisce quindi una misura premiale finalizzata, nell'ottica del legislatore, al perseguimento della superiori finalità sopra indicate.

Tale beneficio nel sistema della legge è connesso alle specifiche condotte «meritevoli» indicate nell'art. 142 legge fall. e discende, quale automatico effetto, dall'intervenuta chiusura del fallimento, operata positivamente (su istanza di parte o in forza di iniziativa officiosa ex art. 143 legge fall.) dal tribunale la valutazione dei parametri previsti dall'art. 142 cit.

È proprio in quanto effetto non appare rispondente a canoni costituzionalmente coerenti con l'art. 3 Cost. l'esclusione che nella presente fattispecie viene ad operare.

La disciplina degli effetti non può patire, infatti, differenze di trattamento rispetto al fatto genetico.

L'art. 19 del decreto legislativo n. 169/2007, dettando la disciplina transitoria in materia di esdebitazione, esclude, al contrario, da tale beneficio — e, dunque, dal citato effetto — tutte le procedure di fallimento chiuse anteriormente alle date ivi indicate.

L'art. 22, comma quarto, ribadisce la indicata limitazione temporale.

Tale assetto normativo appare, pertanto, contrastante con il principio di uguaglianza, appalesandosi del tutto irragionevole, dal momento che l'esclusione dal beneficio in oggetto alle procedure non pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006 viene a riposare esclusivamente su un puro dato di fatto estraneo alla condotta del fallito e quindi, del tutto accidentale (chiusura del fallimento), escludendo quell'automatismo (in presenza dei presupposti di cui ai nn. 1 - 6 dell'art. 142 legge fall.) che deriva dal fatto della chiusura del fallimento e non da eventi esterni alla sfera giuridica degli interessati.

Né può rilevare nella presente sede il precedente rappresentato da Corte cost. 30 novembre 2007, n. 411, la norma della cui costituzionalità si discute essendo proprio l'art. 19 cit., così come il successivo art. 22, confermativo della limitazione in oggetto, che ha(nno) introdotto una disparità di trattamento per situazioni giuridiche in realtà ontologicamente omogenee.

L'esclusione dalla liberazione dai debiti insoddisfatti viene a colpire, in situazione siffatte, soggetti che ben avrebbero potuto usufruire del relativo beneficio, senza che tale effetto appaia ex se giustificato dalle necessità di tutela di ulteriori interessi costituzionalmente rilevanti ovvero tragga fondamento in fatti o condotte aservibili al fallito.

Una simile prospettiva appare, in definitiva, irragionevole e non giustificata nei suoi parametri giuridici di riferimento.

Quanto esposto induce questo Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale sopra indicata, con riferimento all'art. 3 Cost. delle norme sopra indicate (art. 19 ed art. 22 cit.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva nei termini di cui in motivazione questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 decreto legislativo n. 169/2007;

sospende il procedimento di esdebitazione in oggetto;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 10 febbraio 2009

Il Presidente estensore: GIUNTOLI



N. 192

*Ordinanza del 24 febbraio 2009 emessa dal Tribunale di Lucca
sul ricorso proposto da Fenili Ornella contro I.N.P.S.*

Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di esdebitazione presentata da soggetto il cui fallimento si è chiuso anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Disciplina transitoria in materia di esdebitazione introdotta dal decreto legislativo n. 169 del 2007 - Applicabilità dell'istituto dell'esdebitazione anche alle procedure di fallimento in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, chiuse o ancora pendenti al 1° gennaio 2008 - Esclusione dal beneficio dell'esdebitazione dei soggetti il cui fallimento si è chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento dei soggetti dichiarati falliti, discriminati, nell'accesso al beneficio dell'esdebitazione, in ragione del mero dato cronologico della chiusura della procedura fallimentare anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

- Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, artt. 19 e 22, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con ricorso depositato in data 27 giugno 2008, Fenili Ornella, Premesso che l'8 ottobre 1997 il Tribunale di Lucca con sentenza n. 96/97 aveva dichiarato il fallimento di Eurograf di Luigi Del Carlo & C. s.n. c., nonché dei soci illimitatamente responsabili in proprio Del Carlo Luigi e Fenili Ornella; che il 7 maggio 2003 il Tribunale di Lucca aveva dichiarato con decreto la chiusura del fallimento in oggetto per intervenuto riparto dell'attivo; che essa ricorrente non era stata condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta ovvero per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio né per altri delitti compiuti in connessione all'esercizio dell'impresa, come risultava dal prodotto certificato del casellario generale; che nei confronti di essa esponente non erano pendenti procedimenti penali; che pertanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 142 legge fall. per la concessione del beneficio dell'esdebitazione; tanto premesso, chiedeva che il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiarasse inesigibili nei confronti di essa ricorrente i debiti concorsuali insoddisfatti.

Il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26 settembre 2008, disponendo l'acquisizione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori.

Si costituiva l'INPS, che contestava il fondamento della istanza in oggetto. In particolare, deduceva in rito l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, in quanto la procedura fallimentare *de qua* era stata già dichiarata chiusa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006; nel merito, eccepiva l'inapplicabilità dell'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei crediti contributivi.

Seguivano quindi le udienze del 29 ottobre 2008 e del 23 gennaio 2009; a e ultima udienza, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

2. — Rileva preliminarmente il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle condizioni ostative considerate dai nn. 1-6 dell'art. 142, legge fall.

Occorre Osservare al riguardo: 1) che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non emergono condanne, né procedimenti pendenti a carico dell'istante; 2) che la motivata ed articolata relazione del curatore fallimentare evidenzia come la ricorrente abbia collaborato, nel corso della procedura concorsuale, con gli organi fallimentari; non abbia in alcun modo ritardato lo svolgimento della procedura; non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48 legge fall.; non abbia posto in essere condotte rilevanti ai sensi dell'art. 5, art. 142 legge fall.



Risulta inoltre insussistente l'ulteriore condizione ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 cit., atteso che in sede di riparto è stata distribuita ai creditori la somma di circa 1.030.700,00; importo che ha consentito il soddisfacimento per intero dei creditori privilegiati e, nella misura del 14,47%, del ceto chirografario (quanto al n. 4) dell'art. 142 cit., *cfr.* certificato cancelleria fallimentare in atti).

Devesi infine rilevare che l'art. 142 primo comma legge fall. riserva l'accesso al beneficio in oggetto al «fallito persona fisica» e, quindi, anche ai soci illimitatamente responsabili in quanto falliti in proprio ai sensi dell'art. 147 legge fall. (tale è il caso in esame).

A tali elementi in fatto è legata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui *infra*.

3. — Nel caso in esame, l'esdebitazione viene richiesta con riferimento ad un fallimento dichiarato nell'ottobre 1997 e successivamente chiuso, per riparto dell'attivo, con decreto di questo Tribunale del 7 marzo 2003.

Il dato testuale rappresentato dal combinato disposto di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 19 decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, osta in radice all'accoglimento dell'istanza.

Ed invero, a mente del comma 1) dell'art. cit. «le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5; il successivo comma 2) recita: “qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1) risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data”».

Emerge, quindi, dal dato normativo che l'istituto in esame trova applicazione con riferimento alle procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006; la possibilità di richiedere, nel termine annuale, la esdebitazione di cui al secondo comma è chiaramente riferita dalla legge alle sole procedure «di cui al comma primo», vale a dire a quelle non ancora chiuse alla data di entrata in vigore della enunciata prima riforma del sistema fallimentare.

Coerente con tale impostazione è l'art. 22 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che al comma quarto ulteriormente ribadisce che «l'art. 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Né, a fronte del chiaro tenore letterale delle disposizioni normative in oggetto (art. 19 e art. 22 cit.), frutto della libera scelta del legislatore, appare individuale una diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

Ne discende che la norma di cui all'art. 19 cit. non può trovare applicazione nei casi in cui la procedura fallimentare non era alla data prevista di cui al primo comma pendente, per essere stata già chiusa alla data di entrata in vigore della disciplina correttiva di cui al decreto legislativo n. 169/2007.

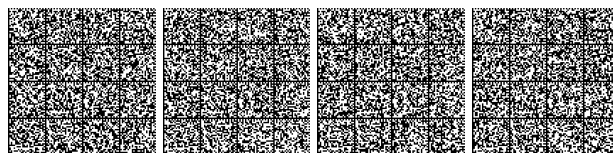
Così precisati i termini giuridici entro cui deve essere iscritta l'attuale vicenda controversa e richiamate le considerazioni già svolte *sub* 2) quanto alla rilevanza della questione (sotto il profilo della ritenuta concreta esistenza dei presupposti in fatto per l'ottenimento dei benefici richiesti), questo Collegio reputa che l'art. 19 cit. e l'art. 22 cit. siano incostituzionali per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

E tale riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione anche al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Non è il caso di ripercorrere la genesi e le motivazioni di fondo sottese alla complessiva riforma del sistema fallimentare, tradottasi nei citati decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/1997.

È però essenziale rilevare come, nel loro complesso, dette riforme abbiano inteso espungere dal sistema fallimentare gran parte degli elementi di carattere punitivo che andavano a colpire il fallito, indipendentemente dalla sua effettiva condotta serbata in epoca anteriore ed in costanza di procedura. In questa prospettiva, svincolata dalla percezione del fallimento quale sanzione o misura punitiva verso l'imprenditore, il legislatore ha inteso, mutuando siffatta normativa anche da altri ordinamenti giuridici, rimodulare i profili relativi alla capacità ed agli effetti giuridici del fallimento nella sfera giuridica del fallito (prima devoluti alla sola riabilitazione civile, che comportava la cancellazione del nome del debitore dal registro dei falliti e la caducazione delle varie incapacità personali che colpivano l'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale), inserendo, tra gli altri, l'istituto premiale della esdebitazione.

Le finalità premiali nei confronti del fallito di tale istituto appaiono evidenti, il relativo ottenimento essendo ancorato alla condotta «meritevole» tenuta dal fallito (quale delineata nei suoi termini, in negativo ed in positivo, dall'art. 142 legge fall., che prevede condizioni di procedibilità e condizioni di meritevolezza); condotta incentivata dal legislatore al fine di una migliore e più efficiente gestione del fenomeno della crisi dell'impresa, per (cercare di) garantire migliori risultati in termini di ricostruzione della massa attiva e, quindi, economici per il ceto creditorio.



La liberazione per il fallito dai debiti concorsuali residui non soddisfatti nel corso del fallimento costituisce quindi una misura premiale finalizzata, nell'ottica del legislatore, al perseguimento della superiori finalità sopra indicate.

Tale beneficio nel sistema della legge è connesso alle specifiche condotte «meritevoli» indicate nell'art. 142 legge fall. e discende, quale automatico effetto, dall'intervenuta chiusura del fallimento, operata positivamente (su istanza di parte o in forza di iniziativa officiosa ex art. 143 legge fall.) dal tribunale la valutazione dei parametri previsti dall'art. 142 cit.

E proprio in quanto effetto non appare rispondente a canoni costituzionalmente coerenti con l'art. 3 cost. l'esclusione che nella presente fattispecie viene ad operare.

La disciplina degli effetti non può patire, infatti, differenze di trattamento rispetto al fatto genetico.

L'art. 19 del decreto legislativo n. 169/2007, dettando la disciplina transitoria in materia di esdebitazione, esclude, al contrario, da tale beneficio dunque, dal citato effetto tutte le procedure di fallimento chiuse anteriormente alle date ivi indicate.

L'art. 22, comma quarto, ribadisce la indicata limitazione temporale.

Tale assetto normativo appare, pertanto, contrastante con il principio di uguaglianza, appalesandosi del tutto irragionevole, dal momento che l'esclusione dal beneficio in oggetto alle procedure non pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006 viene a riposare esclusivamente su un puro dato di fatto estraneo alla condotta del fallito e, quindi, del tutto accidentale (chiusura del fallimento), escludendo quell'automatismo (in presenza dei presupposti di cui ai nn. 1-6 dell'art. 142 legge fall.) che deriva dal fatto della chiusura del fallimento e non da eventi esterni alla sfera giuridica degli interessati.

Né può rilevare nella presente sede il precedente rappresentato da Corte cost. 30 novembre 2007, n. 411, la norma della cui costituzionalità si discute essendo proprio l'art. 19 cit., così come il successivo art. 22, confermativo della limitazione in oggetto, che ha(nno) introdotto una disparità di trattamento per situazioni giuridiche in realtà ontologicamente omogenee.

L'esclusione dalla liberazione dai debiti insoddisfatti viene a colpire, in situazione siffatte, soggetti che ben avrebbero potuto usufruire del relativo beneficio, senza che tale effetto appaia ex se giustificato dalle necessità di tutela di ulteriori interessi costituzionalmente rilevanti ovvero tragga fondamento in fatti o condotte ascrivibili al fallito.

Una simile prospettiva appare, in definitiva, irragionevole e non giustificata nei suoi parametri giuridici di riferimento.

Quanto esposto induce questo Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale sopra indicata, con riferimento all'art. 3 cost. delle norme sopra indicate (art. 19 ed art. 22 cit.)

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

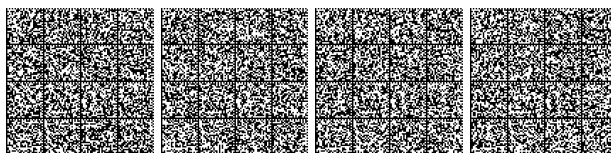
solleva nei termini di cui in motivazione questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 e dell'art. 22, comma quarto decreto legislativo n. 169/2007;

sospende il procedimento di esdebitazione in oggetto;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 10 febbraio 2009

Il Presidente estensore: GIUNTOLI



N. 193

*Ordinanza del 3 aprile 2009 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana
sul ricorso proposto da Battaglia Vincenzo contro I.N.P.D.A.P. (Direzione provinciale di Pisa)*

Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetto titolare di più pensioni - Divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti prima della legge n. 724/1994 secondo l'interpretazione delle sezioni riunite della Corte dei conti di cui alla sent. n. 1/2009/QM del 26 febbraio 2009 costituente «diritto vivente» - Ingiustificato deteriore trattamento dei percettori di plurimi trattamenti pensionistici *ante* legge n. 724/1994 (aventi diritto al mantenimento di più indennità integrative speciali ancorate al minimo INPS) ed i percettori di plurime pensioni *post* legge n. 724/1994 (godenti, a parità di condizioni e trattamenti pensionistici, di indennità integrative speciali integrali) - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questione già oggetto della ordinanza della Corte n. 119/2008 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 54012/PM del registro di segreteria prodotto da Battaglia Vincenzo, elettivamente domiciliato in Tolentino (Macerata), Galleria Europa, 14, presso lo studio legale associato Guerra, contro la Direzione provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Pisa;

Uditi, alla pubblica udienza del 1° aprile 2009, per il ricorrente l'avv. Paolo Guerra e per l'amministrazione convenuta l'avv. Dario Marinuzzi;

Vista la propria precedente ordinanza n. 58/06 del 30 marzo 2006 con la quale questo giudice ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973;

Vista l'ordinanza n. 119/08 del 24 aprile 2008 con la quale la predetta Corte ha restituito gli atti stessi al giudice rimettente per un riesame della sollevata questione di costituzionalità alla luce dello *jus superveniens* costituito dall'art. 1, commi 774 e 776 della legge n. 296/2006, prospettando altresì spunti orientativi per la risoluzione della questione;

Vista la propria sentenza n. 350/08 del 19 maggio 2008 con la quale questo giudice ha ritenuto che a seguito del predetto *jus superveniens* ed in particolare per interpretazione autentica del legislatore desumibile dall'art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006 rafforzata dall'abrogazione dell'art. 15, comma quinto, legge n. 724/1994 disposta dal successivo comma 776, l'indennità integrativa speciale deve intendersi parte integrante del trattamento pensionistico indipendentemente dalla decorrenza e come tale spetti in misura intera su ogni pensione a decorrere dal 1° gennaio 1995, rimuovendosi così la prospettata illegittimità costituzionale;

Viste le sentenze delle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti, sez. III n. 163/08 del 12 maggio 2008, n. 216 e n. 217 del 23 maggio 2008 sez. I n. 295/08 del 13 giugno 2008, sez. II n. 252/08 del 26 giugno 2008 e n. 297/08 del 18 settembre 2008, con le quali è stata sostanzialmente negata l'incidenza del suindicato *jus superveniens* nel quadro normativo relativo al cumulo della indennità integrativa speciale in caso di plurime pensioni riaffermandosi la persistenza del divieto di cui all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 su più pensioni anteriori al 31 dicembre 1994;

Vista la sentenza n. 1/QM/09 del 26 febbraio 2009 con la quale le sezioni unite della Corte dei conti, pronunciandosi sulla relativa questione di massima, hanno affermato che la legge n. 296/2006 nulla ha innovato in materia di cumulo dell'indennità integrativa speciale su più pensioni anteriori al 31 dicembre 1994, sostanzialmente confermando il principio di massima della propria sentenza n. 2/QM/2006, con la quale peraltro erano stati manifestati dubbi di costituzionalità sull'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, come integrato dalla Consulta con sentenza n. 494/1993;

Vista la memoria prodotta in data 16 marzo 2009 dagli avv. Paolo e Maurizio Guerra con la quale si richiede di rimettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale relativamente all'art. 99, secondo comma, del T.U. n. 1092/1973 per le stesse articolate motivazioni formulate nell'ordinanza di questa Sezione n. 58 del 2006 e con riferimento



all'art. 15, della legge n. 724/1994 perché, abrogato il quinto comma che andava letto in combinato con il terzo comma, non prevede la normativa applicabile alle posizioni precedenti al 31 dicembre 1994, lasciando in tal modo spazio alle più disparate sperequazioni e si solleva altresì, per le stesse ragioni, questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 776 della legge n. 296/2006, nella parte in cui abroga l'art. 15, comma quinto, della legge n. 724/1994 lasciando un vuoto normativo e sperequativo nei confronti dei titolari di più contestuali pensioni da data anteriore al 31 dicembre 1994 sia a decorrere dal 1° gennaio 1995 che dal 1° gennaio 2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio provinciale INPDAP di Pisa con il quale si chiede, in primo luogo, di dichiarare colpiti da prescrizione quinquennale i ratei pensionistici ed i relativi oneri risarcitori inerenti al periodo 1° marzo 1971-3 dicembre 1985 a titolo di indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità in costanza di rapporto di lavoro, e si chiede altresì il rigetto del ricorso in relazione alla richiesta di indennità integrativa speciale su duplice trattamento pensionistico in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 494/1993, alle pronunzie delle sezioni centrali d'appello della Corte dei conti, nonché alla recentissima n. 1/QM/2009 delle sezioni riunite della stessa Corte, atteso che la pensione di quiescenza conferita dall'ex Ministro del lavoro, sprovvista di indennità integrativa speciale e l'altra privilegiata liquidata dal Ministero della difesa, comprensiva dell'indennità, sono entrambe d'importo lordo superiore al minimo INPS;

Vista la memoria defensionale prodotta in data 26 marzo 2009 dal Presidente/Commissario straordinario dell'INPDAP rappresentato dagli avv. Massimiliano Gorgoni e Dario Marinuzzi, elettivamente con loro domiciliato in Firenze, via Torta n. 14, con la quale si chiede il rigetto del ricorso, in via principale perché infondato, attesa anche la sentenza n. 1/QM/2009 delle sezioni riunite della Corte dei conti, che ha efficacia nel presente giudizio; in ogni caso per intervenuta prescrizione dei diritti invocati, anteriori al quinquennio dalla data di notifica del ricorso introduttivo all'amministrazione resistente;

Ritenuto che la riproposizione della questione di costituzionalità relativa all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 non sia manifestamente infondata poiché il Giudice delle leggi — che non si è ancora pronunziato su di essa aveva sottoposto ai giudici remittenti la valutazione dello *jus superveniens* in quanto evidentemente ritenuto idoneo a rimuovere i denunciati vizi d'incostituzionalità, ma in particolare la, sezione terza centrale della Corte dei conti non ha recepito tale interpretazione adeguatrice — che la Corte costituzionale ha sempre ritenuto pregiudiziale alla proposizione di questioni di costituzionalità a pena d'inammissibilità delle medesime — laddove ha ritenuto ininfluenza la sopravvenuta legge n. 296 del 2006 e quindi immutato il quadro normativo relativo alla disciplina dell'indennità integrativa speciale su più pensioni anteriori al 31 dicembre 1994 con il permanere del divieto di cumulo di cui all'ad. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 494/1993;

che tale orientamento giurisprudenziale, confermato anche dalle altre sezioni centrali d'appello con le sopracitate pronunzie emesse nell'anno 2008 e condiviso da alcune sezioni territoriali (sez. giur. Veneto, sentenze n. 830/2008, n. 950/2008 e n. 1011/2008; sez. giur. Umbria, n. 126; sez. giur. Lombardia, n. 693/2008 e n. 798/2008; sez. giur. Campania, n. 2019/2008 e n. 2046/2008) è stato di recente supportato dalle sezioni unite della Corte dei conti, nella loro funzione nomofilattica, con la citata sentenza n. 1/2009/QM del 26 febbraio 2009 — che ha effetto vincolante nel presente giudizio — e pertanto è da ritenere «diritto vivente» ormai consolidato in un'opzione interpretativa in contrasto con i precetti costituzionali, secondo quanto ampiamente motivato da questo giudice con la citata ordinanza n. 58/06 del 30 marzo 2006, con la quale ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973;

che conseguentemente va riproposta la questione di legittimità costituzionale già sollevata con la predetta ordinanza nella quale, considerato che la legge n. 724 del 1994 segna il discrimine temporale dell'evoluzione normativa dell'indennità integrativa speciale — com'è stato riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale e, soprattutto dall'ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi — poiché il legislatore ha trasformato quella che era una retribuzione (differita) accessoria in retribuzione primaria, con ciò evidenziando il suo chiaro intento di non riproporre il precedente divieto, pur temperato dalla tutela del minimo pensionistico, si chiedeva una pronuncia d'incostituzionalità della norma censurata sotto la nuova ottica (rispetto all'assetto normativo che ha conosciuto il giudice costituzionale del 1993), in quanto diversamente opinando, si verserebbe nella macroscopica disparità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici *ante* legge n. 724 del 1994 (che godrebbero del mantenimento di più indennità integrative speciali, ma ancorate inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime pensioni *post* legge n. 724 del 1994 (i quali a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz'altro integrali.



P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come risultante dopo la sentenza n. 494 del 1993, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Firenze, nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009.

Il giudice unico: GUASPARRI

09C0448

N. 194

*Ordinanza dell'8 aprile 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Comunità montana Antigorio Divedro Formazza ed altri contro Regione Piemonte ed altre*

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione del testo unico sugli enti locali, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Prescrizione di principi fondamentali consistenti nella riduzione del numero complessivo delle comunità montane secondo determinati indicatori, nella riduzione dei componenti degli organi rappresentativi, nella riduzione delle indennità - Previsione di un particolare procedimento legislativo aggravato, con l'intervento nello stesso dei «consigli delle autonomie locali» - Previsione di meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza della attuazione legislativa regionale - Incidenza sull'autonomia degli enti locali - Violazione della sfera di competenza regionale mediante la previsione di una disciplina analitica e puntuale anziché di principi fondamentali - Invasione della sfera di competenza regionale residuale in tema di disciplina delle comunità montane.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 58 del 2009, proposto da: Comunità montana Antigorio Divedro Formazza ed Altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

Contro Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Comunità Montana Valle Antrona, Comunità montana Monte Rosa (Valle Anzasca), Comunità montana Valle Ossola, Comunità montana Valle Vigezzo, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

della deliberazione del Consiglio regionale 3 novembre 2008 n. 217-46169, pubblicata sul B.U.R. del 27 novembre 2008, n. 48, recante «Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19»;

di tutti gli atti preparatori, consequenziali, preordinati o comunque connessi e, in particolare, della deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2008 n. 64-9827.

Visto il ricorso con i relativi allegati;



Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03 aprile 2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritiene il Collegio la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008) sia rilevante e non manifestamente infondata.

La questione è rilevante, in quanto il provvedimento impugnato si basa esclusivamente su tale norma ed è stato già oggetto di ricorso alla Consulta, tuttora pendente, da parte di alcune regioni (segnatamente Veneto e Toscana).

Peraltro, con separata ordinanza cautelare il Collegio ha ritenuto non sussistente il *fumus* relativamente ai motivi di ricorso proposti, se non con riferimento alla questione di costituzionalità in oggetto come appresso illustrata; pertanto, risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione.

Inoltre, la disposizione non può essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, avendo un contenuto assolutamente stringente ed univoco.

La questione non è manifestamente infondata in relazione al riparto di competenze Stato-regione disegnato nell'attuale assetto costituzionale.

In proposito, si deve rilevare che l'art. 3, comma 162, legge n. 244/2007 prevede che le disposizioni suddette «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali» richiamando così la potestà legislativa statale di tipo concorrente nella materia della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» individuata dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Coerentemente con siffatta caratterizzazione del potere normativo utilizzato, che implica, a norma dello stesso art. 117, terzo comma, Cost., la spettanza alle regioni della potestà legislativa su singole materie «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», l'art. 2, comma 18 e 19, della medesima legge impegna le leggi regionali a tenere conto, ai fini della costituzione delle comunità montane, dei principi fondamentali della riduzione del numero complessivo delle comunità sulla base di indicatori specificati, della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse e della riduzione delle indennità spettanti ai componenti di questi.

Sempre ai fini della predetta identificazione si realizza una marcata ingerenza delle disposizioni in questione sull'assetto complessivo delle comunità montane, che non costituisce soltanto l'effetto di una scelta finanziaria, ma è autonomamente voluta come strumento di un particolare obiettivo istituzionale. In proposito, è significativa la formulazione legislativa (art. 2, comma 17, legge n. 244/2007) di tale obiettivo come «riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Più precisamente, la dichiarata finalizzazione di tale riordino alla riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane non sembra attrarre l'intera nuova disciplina nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» a causa della presenza di norme inerenti al riordino stesso che non risultano necessarie al perseguimento dello scopo finanziario, essendo quest'ultimo palesemente realizzabile con l'utilizzazione di taluni soltanto degli strumenti cumulativamente imposti ovvero di strumenti ulteriori autonomamente scelti dagli enti interessati.

Del resto, nella legge finanziaria sono presenti altre disposizioni — quali l'art. 2, comma 28, che impone ad ogni amministrazione comunale l'adesione ad un'unica forma associativa «ai fini della semplificazione della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture» — che esprimono, ancor più chiaramente, la volontà dello Stato di riordinare l'assetto delle autonomie locali con particolare riguardo alle comunità montane indipendentemente dal profilo finanziario.

Il duplice obiettivo del risparmio economico e del riordino istituzionale perseguito dal legislatore statale induce, pertanto, ad una considerazione della legge emanata, allo scopo della valutazione del rispetto dei parametri costituzionali rilevanti.

Nell'ambito della potestà statale relativa alla disciplina della finanza pubblica, lo Stato è abilitato unicamente a prevedere criteri e obiettivi cui debbono attenersi le regioni e gli enti locali nell'esercizio della loro autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali.



Quand'anche la norma in questione venisse collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, sarebbe palese, dal tenore delle disposizioni sospette di incostituzionalità, che il legislatore statale, vincolando regioni e province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

Con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 17 e 18, legge n. 244/2007 lo Stato giunge, da un lato, ad imporre alle regioni un particolare procedimento legislativo aggravato, prevedendo l'intervento in esso dei «consigli delle autonomie locali»; per altro verso, non si limita ad indicare obiettivi o effettuare scelte politico-legislative fondamentali, quali la «riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane» in una determinata dimensione (art. 2, Co. 17), ma individua puntuali misure che le regioni devono obbligatoriamente adottare per raggiungere detto obiettivo; precisamente, la riduzione sia del numero comunità montane secondo «indicatori» assai articolati delle caratteristiche dei territori interessati, sia del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse, sia dell'ammontare delle indennità spettanti ai membri di questi. Inoltre, vengono configurati incisivi meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza dell'attuazione legislativa regionale.

In sintesi, lo Stato, in un campo in cui dovrebbe porre solo «principi fondamentali», impone alle regioni come, e cioè con quale procedimento, legiferare e che cosa statuire nelle leggi attuative e, per altro verso, stabilisce controlli e sanzioni in ordine al contenuto e all'efficacia delle leggi stesse.

Si verifica, pertanto, a parere del Collegio remittente uno sconfinamento della legge statale dal piano dei principi fondamentali a quello delle norme attuative o di dettaglio con evidente incostituzionale compressione della potestà legislativa e regolamentate delle regioni. Invero, la riduzione della spesa riguardante le comunità montane ben avrebbe potuto essere perseguita lasciando le regioni libere o, almeno, più libere di individuare gli strumenti più appropriati alla stregua della specificità del complessivo ordinamento delle comunità montane nel rispettivo ambito.

Quanto alla prospettiva della caratterizzazione della potestà legislativa in ordine alle comunità montane, rileva innanzitutto la circostanza che la disciplina delle comunità montane è demandata costituzionalmente alla potestà legislativa residuale delle regioni, non risultando le comunità stesse inserite tra gli oggetti della potestà legislativa esclusiva dello Stato né della potestà legislativa concorrente.

In proposito, la Corte costituzionale ha già affermato che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. Ciò comporta che, ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme regionali in materia, non può farsi utile riferimento ai principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e segnatamente dal d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di disciplina delle autonomie locali; e ciò perché, vertendosi in materia rientrante nella competenza residuale delle Regioni, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 127, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie di legislazione concorrente» (Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 456).

Pertanto, illegittimamente il comma 17 in esame si configura come disposizione integrativa dei principi fondamentali, sulle comunità montane che sarebbero desumibili dalla legislazione statale e, in specie, dal d.lgs. n. 267/2000.

Quanto alla lesione dell'autonomia organizzativa delle comunità montane e dei comuni, si osserva che la Corte costituzionale attribuisce alle comunità montane «natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» e «caso speciale di unione di comuni» (Corte cost., 23 novembre 2005, n. 456) e che la legge n. 131/2003 (c.d. legge «La Loggia») di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale di riforma del Titolo V (art. 4) riconosce alle comunità montane, oltre che alle unioni di comuni, la stessa potestà normativa, statutaria e regolamentare attribuita a comuni, province e città metropolitane.

Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 131/2003, le comunità montane e le unioni di comuni costituiscono forme associative di cui i comuni possono liberamente avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e, quindi, risultano espressione dell'autonomia comunale non condizionabile, in linea di massima, dalla potestà legislativa dello Stato.

Pertanto, l'ingerenza statale nell'ordinamento delle comunità montane comporta una lesione incostituzionale dell'autonomia dei comuni, prima ancora che delle stesse comunità montane.

In conclusione, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere sospeso e che gli atti debbano essere trasmessi alla Corte costituzionale, attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi, 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008), così come precisato in motivazione.



P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi. 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008), in riferimento agli artt. 1. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, 117, comma 3, 4 e 6, 118 e 119 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2009.

Il Presidente estensore: LOTTI

09C0449

N. 195

*Ordinanza dell'8 aprile 2009 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Comunità montana Val Sangone contro Regione Piemonte ed altre*

Enti locali - Norme della legge finanziaria 2008 - Comunità montane - Prevista adozione di leggi regionali per il riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione del testo unico sugli enti locali, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Prescrizione di principi fondamentali consistenti nella riduzione del numero complessivo delle comunità montane secondo determinati indicatori, nella riduzione dei componenti degli organi rappresentativi, nella riduzione delle indennità - Previsione di un particolare procedimento legislativo aggravato, con l'intervento nello stesso dei «consigli delle autonomie locali» - Previsione di meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza della attuazione legislativa regionale - Incidenza sull'autonomia degli enti locali - Violazione della sfera di competenza regionale mediante la previsione di una disciplina analitica e puntuale anziché di principi fondamentali - Invasione della sfera di competenza regionale residuale in tema di disciplina delle comunità montane.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 42 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comunità montana Val Sangone, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 23;



Contro Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; nei confronti di Comunità montana Alta Valle di Susa, Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio regionale 217-46169 del 3 novembre 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2008, ad oggetto: riordino territoriale delle Comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19, con la quale la Regione Piemonte ha deliberato:

di individuare nel numero di ventidue le zone omogenee della Regione Piemonte in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna), nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

di procedere, su proposta della Giunta regionale, alle eventuali integrazioni delle zone omogenee di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione con l'inclusione di comuni no montani, di pianura o di collina, nel rispetto del principio di omogeneità territoriale;

di procedere alle eventuali modifiche dell'allegato 1, a seguito di una valutazione positiva delle deliberazioni comunali pervenute concernenti l'inserimento in una comunità montana limitrofa rispetto a quella di appartenenza sulla base dell'allegato 1, acquisito il parere delle comunità montane interessate, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che i singoli comuni istanti non corrispondano, nel complesso, ad uno degli enti montani di cui all'allegato A, l.r. n. 19/2008;

b) che la variazione territoriale richiesta non determini, a carico delle comunità montane interessate, uno scostamento della quota altimetrica media tale da condurla a quote inferiori ai settecentocinquanta metri sul livello del mare;

e) che le istanze comunali, singolarmente o complessivamente considerate, non determinano significative alterazioni dell'impianto dei nuovi assetti territoriali così come definiti nell'allegato 1;

nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, connesso o comunque collegato e in particolare la deliberazione di Giunta Regione Piemonte 64-9827 del 13 ottobre 2008 ad oggetto «l.r. 2 luglio 1999, n. 16, art. 3 - l.r. 1° luglio 2008, n. 19, art. 34. Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte. Proposta al Consiglio regionale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2009 il dott. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritiene il Collegio la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008) sia rilevante e non manifestamente infondata.

La questione è rilevante, in quanto il provvedimento impugnato si basa su tale norma ed è stato già oggetto di ricorso alla Consulta, tuttora pendente, da parte di alcune Regioni (segnatamente Veneto e Toscana).

Pertanto, con separata ordinanza cautelare il Collegio ha ritenuto non sussistente il *fumus* relativamente ai motivi di ricorso proposti, se non con riferimento alla questione di costituzionalità in oggetto come appresso illustrata; pertanto, risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione.

Inoltre, la disposizione non può essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, avendo un contenuto assolutamente stringente ed univoco.

La questione non è manifestamente infondata in relazione al riparto di competenze Stato-regione disegnato nell'attuale assetto costituzionale.



In proposito, si deve rilevare che l'art. 3, comma 162, legge n. 244/2007 prevede che le disposizioni suddette «costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali» richiamando così la potestà legislativa statale di tipo concorrente nella materia della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» individuata dall'art. 117, terzo comma, Cost.

Coerentemente con siffatta caratterizzazione del potere normativo utilizzato, che implica, a norma dello stesso art. 117, terzo comma, Cost., la spettanza alle regioni della potestà legislativa su singole materie «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», l'art. 2, comma 18 e 19, della medesima legge impegna le leggi regionali a tenere conto, ai fini della costituzione delle comunità montane, dei principi fondamentali della riduzione del numero complessivo delle comunità sulla base di indicatori specificati, della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse e della riduzione delle indennità spettanti ai componenti di questi.

Sempre ai fini della predetta identificazione si realizza una marcata ingerenza delle disposizioni in questione sull'assetto complessivo delle comunità montane, che non costituisce soltanto l'effetto di una scelta finanziaria, ma è autonomamente voluta come strumento di un particolare obiettivo istituzionale. In proposito, è significativa la formulazione legislativa (art. 2, comma 17, legge n. 244/2007) di tale obiettivo come «riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Più precisamente, la dichiarata finalizzazione di tale riordino alla riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane non sembra attrarre l'intera nuova disciplina nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» a causa della presenza di norme inerenti al riordino stesso che non risultano necessarie al perseguimento dello scopo finanziario, essendo quest'ultimo palesemente realizzabile con l'utilizzazione di taluni soltanto degli strumenti cumulativamente imposti ovvero di strumenti ulteriori autonomamente scelti dagli enti interessati.

Del resto, nella legge finanziaria sono presenti altre disposizioni — quali l'art. 2, comma 28, che impone ad ogni amministrazione comunale l'adesione ad un'unica forma associativa «ai fini della semplificazione della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture» — che esprimono, ancor più chiaramente, la volontà dello Stato di riordinare l'assetto delle autonomie locali con particolare riguardo alle comunità montane indipendentemente dal profilo finanziario.

Il duplice obiettivo del risparmio economico e del riordino istituzionale perseguito dal legislatore statale induce, pertanto, ad una considerazione della legge emanata, allo scopo della valutazione del rispetto dei parametri costituzionali rilevanti.

Nell'ambito della potestà statale relativa alla disciplina della finanza pubblica, lo Stato è abilitato unicamente a prevedere criteri e obiettivi cui debbono attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della loro autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali.

Quand'anche la norma in questione venisse collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, sarebbe palese, dal tenore delle disposizioni sospette di incostituzionalità, che il legislatore statale, vincolando regioni e province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

Con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 17 e 18, legge n. 244/2007 lo Stato giunge, da un lato, ad imporre alle regioni un particolare procedimento legislativo aggravato, prevedendo l'intervento in esso dei «consigli delle autonomie locali»; per altro verso, non si limita ad indicare obiettivi o effettuare scelte politico-legislative fondamentali, quali la «riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane» in una determinata dimensione (art. 2, comma 17), ma individua puntuali misure che le regioni devono obbligatoriamente adottare per raggiungere detto obiettivo; precisamente, la riduzione sia del numero delle comunità montane secondo «indicatori» assai articolati delle caratteristiche dei territori interessati, sia del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse, sia dell'ammontare delle indennità spettanti ai membri di questi. Inoltre, vengono configurati incisivi meccanismi di controllo e di sanzionamento dell'eventuale inadeguatezza dell'attuazione legislativa regionale.

In sintesi, lo Stato, in un campo in cui dovrebbe porre solo «principi fondamentali», impone alle regioni come, e cioè con quale procedimento, legiferare e che cosa statuire nelle leggi attuative e, per altro verso, stabilisce controlli e sanzioni in ordine al contenuto e all'efficacia delle leggi stesse.



Si verifica, pertanto, a parere del Collegio remittente uno sconfinamento della legge statale dal piano dei principi fondamentali a quello delle norme attuative o di dettaglio con evidente incostituzionale compressione della potestà legislativa e regolamentare delle regioni. Invero, la riduzione della spesa riguardante le comunità montane ben avrebbe potuto essere perseguita lasciando le regioni libere o, almeno, più libere di individuare gli strumenti più appropriati alla stregua della specificità del complessivo ordinamento delle comunità montane nel rispettivo ambito.

Quanto alla prospettiva della caratterizzazione della potestà legislativa in ordine alle comunità montane, rileva innanzitutto la circostanza che la disciplina delle comunità montane è demandata costituzionalmente alla potestà legislativa residuale delle regioni, non risultando le comunità stesse inserite tra gli oggetti della potestà legislativa esclusiva dello Stato né della potestà legislativa concorrente.

In proposito, la Corte costituzionale ha già affermato che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nella competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. Ciò comporta che, ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme regionali in materia, non può farsi utile riferimento ai principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione statale, e segnatamente dal d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di disciplina delle autonomie locali; e ciò perché, vertendosi in materia rientrante nella competenza residuale delle regioni, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 127, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la quale presuppone, invece, che si verta nelle materie di legislazione concorrente» (Corte cost., 23 dicembre 2005, n. 456).

Pertanto, illegittimamente il comma 17 in esame si configura come disposizione integrativa dei principi fondamentali, sulle comunità montane che sarebbero desumibili dalla legislazione statale e, in specie, dal d.lgs. n. 267/2000.

Quanto alla lesione dell'autonomia organizzativa delle comunità montane e dei comuni si osserva che la Corte costituzionale attribuisce alle comunità montane «natura di ente locale autonomo, quale proiezione: dei comuni che ad essa fanno capo» e «caso speciale di unione di comuni» (Corte cost., 23 novembre 2005 n. 456) e che la legge n. 131/2003 (c.d. legge «La Loggia») di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale di riforma del Titolo V (art. 4) riconosce alle comunità montane, oltre che alle unioni di comuni, la stessa potestà normativa, statutaria e regolamentare attribuita a comuni, province e città metropolitane.

Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 131/2003, le comunità montane e le unioni di comuni costituiscono forme associative di cui i comuni possono liberamente avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e, quindi, risultano espressione dell'autonomia comunale non condizionabile, in linea di massima, dalla potestà legislativa dello Stato.

Pertanto, l'ingerenza statale nell'ordinamento delle comunità montane comporta una lesione incostituzionale dell'autonomia dei comuni, prima ancora che delle stesse comunità montane.

In conclusione, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere sospeso e che gli atti debbano essere trasmessi alla Corte costituzionale, attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008), così come precisato in motivazione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, 18, 19 nonché commi 20, 21 e 22, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008), in riferimento agli artt. 1. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, 117, comma 3, 4 e 6, 118 e 119 della Costituzione.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2009.

Il Presidente estensore: LOTTI



N. 196

*Ordinanza del 13 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile promosso da Fondazione Enasarco contro Scotti Luciano ed altra*

Contratto, atto e negozio giuridico - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Locazione di immobili ad uso abitativo - Successione nel contratto in caso di cessazione volontaria della convivenza *more uxorio* - Diritto del convivente rimasto nella detenzione dell'immobile di succedere al conduttore che si trasferisca altrove - Mancata previsione quando non vi sia prole naturale nel nucleo coabitante - Violazione del fondamentale diritto all'abitazione - Lesione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del deteriore trattamento riservato al convivente *more uxorio* in mancanza di prole naturale.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, comma quarto [*recte*: art. 6].
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva.

Premesso: la controversia verte sulla domanda di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione abitativa dall'Ente locatore proposta nei confronti del conduttore Scotti Luciano e della «terza» occupante l'immobile locato Casano Maria Teresa. L'Enasarco muove allo Scotti addebito per essersi da tempo trasferito dall'appartamento in Roma alla via P. Mascagni n. 2, oggetto del contratto, trasferendone il godimento alla Casano. I convenuti si sono costituiti per opporsi alla domanda e la Casano rivendica diritto a succedere nel contratto al proprio *ex* convivente Luciano Scotti. Le risultanze acquisite hanno evidenziato le seguenti circostanze di fatto. Lo Scotti è da molti anni titolare del rapporto locativo per l'appartamento di via Mascagni, nel quale prese ad bitare sin dal 1957, anche se il contratto è stato rinnovato con decorrenza 1° luglio 2003; nel corso del rapporto aveva stabilito convivenza *more uxorio* con la Casano, con la quale ha coabitato nell'immobile locato dal 1988; di recente, dal novembre 2003, i due si sarebbero concordemente separati sia pure con la dichiarata intenzione di volersi riunire, una volta superati problemi di salute; lo Scotti si è allontanato dall'appartamento.

Osserva: nell'attuale quadro normativo il diritto vantato dalla Casano a succedere nel contratto di locazione — che ripetutamente afferma di aver sollecitato alla Fondazione locatrice — non trova riconoscimento. L'art. 6 della legge n. 39 luglio 1978, n. 392 — tuttora vigente in quanto non abrogato dalla nuova legge sulle locazioni abitative n. 431 del 30 dicembre 1998 — per quanto ampiamente rimaneggiato dagli interventi della Corte costituzionale, tutti in direzione dell'ampliamento della sfera dei successibili, non prevede la successione del convivente nel caso di allontanamento del predetto per separazione «di fatto» in assenza di prole naturale — parte sin qui ritenuta necessaria dell'aggregato coabitante *quoad successionem*. Appare allora rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio e fatta propria dalla convenuta: se l'art. 6, comma 4, legge n. 392/1978 sia o meno in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto in caso di cessazione volontaria della convivenza condiziona la successione del convivente nel contratto di locazione abitativa alla presenza di prole naturale nel nucleo coabitante.

È evidente la rilevanza della questione in relazione all'accoglimento od al rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall'Enasarco.

Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva questo giudice: la sola ragione che sembra giustificare la decisione dei giudici della legge: sentenza additiva della Corte n. 404 del 7 aprile 1988, dalla quale deriva il vigente comma IV dell'art. 6 in discussione, sembra legata al fatto che il Tribunale di Firenze, remittente, aveva sollevato il dubbio di incostituzionalità la fattispecie che si qualificava per la presenza nel nucleo abitativo di prole naturale dei conviventi.



Non sembra, in altre parole, a questo giudice che la qualificazione — certamente significativa — della presenza di figli — possa essere ragionevolmente assunta come condizionante il diritto del convivente rimasto ad abitare l'immobile locato a seguito dell'allontanamento del compagno nel caso di accertata pregressa coabitazione *more uxorio* e di concorde decisione circa la continuazione del contratto per la residua sua durata a beneficio di quello dei due rimasto ad abitare l'immobile. Venute meno, come si può convenire essere venute meno, le ragioni che, in una diversa sensibilità etica e di costume, privilegiarono, anche nel campo che ora ne occupa, la famiglia legittima rispetto a quella naturale; una volta estesa anche a terzi estranei alla famiglia, secondo il concetto tradizionale dell'istituto, la protezione del diritto fondamentale all'abitazione: non solo eredi non parenti ma anche parenti di qualsiasi grado ed affini — introdotti fra i successibili dall'art. 6, primo comma, con un significativo ampliamento rispetto alla legge n. 351 del 12 agosto 1974 — la residua esclusione del convivente *more uxorio*, tuttora operante, risulta ormai caratterizzata da irragionevole disparità e determina violazione del diritto fondamentale all'abitazione nei confronti di persona non meno di altri legittimata da un vincolo affettivo di coabitazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 in quanto, in caso di cessazione volontaria della convivenza condizionando la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare nell'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole naturale appare contrastante con gli artt. 3 e 2 della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti.

Roma, addì 13 dicembre 2007

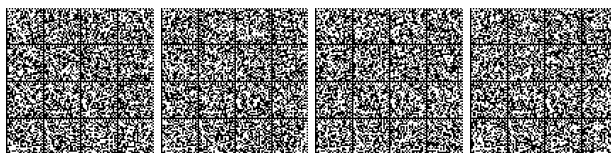
Il giudice: TARANTINO

09C0451

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-028) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.









€ 4,00

